SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 8 febbraio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, per il 2000, a titolo di contributi per interessi su mutui per ospedali civili e psichiatrici di cui alla legge n. 574/1965 . . . . Pag. 3

DECRETO 8 febbraio 2000.

Impegno della somma di L. 52.490.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 2000 . . . . Pag. 4

DECRETO 14 febbraio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 104.450.502 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per il 2000, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977 . . . . Pag. 6

Ministero delle finanze

DECRETO 10 aprile 2000.

Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose . . . . . Pag. 6

DECRETO 2 maggio 2000.

Modificazioni ai decreti di approvazione dei seguenti modelli e istruzioni: «Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati» . . . . Pag. 7

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 28 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'autonomia amministrativa al Conservatorio di musica di Monopoli . . . . Pag. 8

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2000.

Ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del «Comitato di garanti», di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 . . . . Pag. 10

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

DOCUMENTO 4 aprile 2000.

Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi . . . . Pag. 12

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 27 marzo 2000.

Emanazione dello statuto dell'Università . . . . Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fendilar». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisozima S.p.a.». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glu Phos». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepentil». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decongene». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerviprost». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reolase» Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broxol» Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben» Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben clorossina». . . . . Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chloromycetin». Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domutussina». Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioten» Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims pilocarpina». . . . . Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims rosa bengala» . . . . Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims ametocaina» . . . . Pag. 79

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998. . . . . Pag. 79

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 4 maggio 2000 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento della Banca d'Italia 29 marzo 2000 recante: «Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti S.p.a. all'emissione di assegni circolari.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2000) . . . . Pag. 80

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000) . . . . Pag. 80

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in venticinquesima seduta comune, mercoledì 10 maggio 2000, alle ore 18, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

00A4724

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 febbraio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano, per il 2000, a titolo di contributi per interessi su mutui per ospedali civili e psichiatrici di cui alla legge n. 574/1965.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999, per il 2000, che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di L. 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a),* della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.651.000.000 a valere sul fondo 2000, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 2000, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Provincia autonoma di Trento	424.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	411.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
TOTALE	4.651.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 4.651.000.000 graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A4633

DECRETO 8 febbraio 2000.

Impegno della somma di L. 52.490.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'esercizio 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1978, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 158/1990, con il quale, viene stabilito che, a decorrere dell'anno 1991, il sopracitato fondo è costituito da una quota fissa, pari a quella assegnata per l'esercizio 1990, e da una quota variabile determinata con legge finanziaria comprendente gli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore;

Vista la legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi in particolare gli articoli 3 e 6 che disciplinano gli interventi, rispettivamente, per la generalità dei comuni e quelli ad alta tensione di traffico;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge n. 537/1993 — recante interventi correttivi di finanza pubblica — il quale stabilisce, fra l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, *ex lege* 24 marzo 1989, n. 122, s'intendono di competenza regionale ed i relativi finanziamenti confluiscono, dal 1° gennaio 1994, previa riduzione del 15 per cento, nella richiamata quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 158/1990;

Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il quale viene stabilito che la Conferenza Stato-regione indica i criteri di riparto degli stanziamenti confluiti nel fondo regionale di sviluppo;

Vista la legge di bilancio n. 489 del 23 dicembre 1999, per il 2000;

Visti i criteri direttivi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanati nella seduta del 24 novembre 1994, in particolare le allegate tabelle 1) e 3) rispettivamente, relative alle quote da devolvere per le finalità di cui agli articoli 3 e 6 dell'*ex lege* n. 122/1989;

Visto, in particolare, il punto 5) dei sopracitati criteri direttivi il quale stabilisce che le delibere di approvazione dei programmi regionali costituiscono titolo necessario per il trasferimento delle somme da ammettere a contributo entro il residuo limite di stanziamento di competenza ;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 — recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica — il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella *B* allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (confluenze);

Vista la nota n. 200/556/1.9.30 del 16 febbraio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica il venir meno del congelamento delle quote spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse a contributo indicate nelle sopracitate tabelle 1) e 3) dei criteri direttivi, tenuto conto delle delibere regionali, di rimodulazione dei programmi a completamento delle annualità;

Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e 12, comma 1, del decreto legislativo n. 263/1992, i quali stabiliscono che per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle province autonome di Trento e Bolzano a valere su leggi di settore «si prescinde da qualunque adempimento previsto» dalle leggi stesse, anche se le disposizioni non sono espressamente richiamate, pertanto si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;

Considerato che lo stanziamento per il 2000 è stato ridotto di L. 815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 52.490.000.000, relativa allo stanziamento 2000, è impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate (importi in lire):

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.575.950	—	804.575.950
Provincia autonoma di Trento	1.490.836.900	—	1.490.836.900
Friuli-Venezia Giulia	3.184.475.210	2.975.000.000	6.159.475.210
Sicilia	8.544.943.320	24.480.000.000	33.024.943.320
Sardegna	3.569.848.900	5.780.000.000	9.349.848.900
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
TOTALE . . .	19.255.000.000	33.235.000.000	52.490.000.000

Art. 2

Relativamente agli impegni di cui al precedente art. 1 è autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano delle quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni	Spettanze art. 3	Spettanze art. 6	Totale
Valle d'Aosta	804.575.950	—	804.575.950
Provincia autonoma di Trento	1.490.836.900	—	1.490.836.900
Friuli-Venezia Giulia	3.184.475.210	2.975.000.000	6.159.475.210
Sicilia	8.350.611.900	20.267.100.000	28.617.711.900
Sardegna	2.129.200.000	2.733.900.000	4.863.100.000
Provincia autonoma di Bolzano	1.660.319.720	—	1.660.319.720
TOTALE . . .	17.620.019.680	25.976.000.000	43.596.019.680

Art. 3.

L'onere, relativo agli impegni assunti con l'art. 1 ed alle autorizzazioni al versamento di cui all'art. 2 del presente decreto, graverà sul cap. 9110 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A4634

DECRETO 14 febbraio 2000.

Impegno della somma complessiva di L. 104.450.502 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per il 2000, a titolo di annualità o parziale annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2000;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni della tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 2000, le annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni a statuto speciale interessate che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 104.450.502 è impegnata, per il 2000, a titolo di annualità o parziale annualità del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, a favore della regione Friuli-Venezia Giulia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2

È autorizzato il versamento di L. 104.450.502 a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 9110 (ex 7402) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

Il direttore generale: BITETTI

00A4635

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2000.

Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere *d)* e *d*-ter), in virtù delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e),* del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che ha differito per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000 nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Decreta:

Art. 1.

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000. Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2000

Il Ministro: VISCO

00A4636

DECRETO 2 maggio 2000.

Modificazioni ai decreti di approvazione dei seguenti modelli e istruzioni: «Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, primo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, come modificato dal predetto decreto n. 542 del 1999, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto 13 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000, con il quale è stato approvato il modello «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati», nonché le relative istruzioni;

Visto il decreto 17 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000, con il quale sono stati approvati i modelli «Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di persone ed equiparate, quadro IQ; «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ»; con le relative istruzioni;

Considerato che occorre modificare i predetti decreti per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

Nelle istruzioni per la compilazione dei modelli allegati al decreto 17 marzo 2000, recante l'approvazione dei modelli «Unico 2000 - persone fisiche, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di persone ed equiparate, quadro IQ»; «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati, quadro IQ»; «Unico 2000 - amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», con le relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999, sono apportate le modificazioni di seguito elencate in corrispondenza delle pagine del supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2000:

a) alla pagina 277, al paragrafo 1.8, nelle istruzioni al modello IRAP «Unico 2000 - persone fisiche», al rigo IQ69, la parola «IQ68» è sostituita dalla parola «IQ69»;

b) alla pagina 277, nelle istruzioni al modello IRAP «Unico 2000 - persone fisiche», ai righi IQ45 e IQ46, al sesto rigo, le parole «indicati nelle sezioni I e III» sono soppresse;

c) alla pagina 277, nelle istruzioni al modello IRAP «Unico 2000 - persone fisiche», ai righi da IQ47 a IQ67, nella colonna 7, le parole «e 18, comma l, » sono soppresse;

d) alla pagina 281, al modello IRAP «Unico 2000 - persone fisiche», nel quadro IQ, al rigo IQ47, colonna 7, le parole «e art. 18, comma 1,» sono soppresse;

e) alla pagina 293, al modello IRAP «Unico 2000 - società di persone ed equiparate», nella colonna 7, le parole «e 18, comma 1,» sono soppresse;

f) alla pagina 293, al modello IRAP «Unico 2000 - società di persone ed equiparate», al paragrafo 1.6, nelle istruzioni, al rigo IQ64, la parola «RX4» è sostituita dalla parola «RX2»;

g) alla pagina 296, al modello IRAP «Unico 2000 - società di persone ed equiparate», nel quadro IQ, al rigo IQ40, colonna 7, le parole «e art. 18, comma 1,» sono soppresse;

h) alla pagina 309, al modello IRAP «Unico 2000 - società di capitali, enti commerciali ed equiparati», al decimo rigo, le parole «alla differenza» sono sostituite dalle seguenti «al 75 per cento della differenza»;

i) alla pagina 328, al modello IRAP «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati», al paragrafo 1.8, nelle istruzioni, al rigo IQ69, quinta riga, la parola «IQ69» è sostituita dalla parola «IQ70».

Art. 2.

Nelle istruzioni per la compilazione del modello allegato al decreto 13 marzo 2000 recante l'approvazione del modello «Unico 2000 - enti non commerciali ed equiparati» che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2000 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se hanno effettuato ritenute a non più di venti soggetti, è apportata la modificazione di seguito elencata in corrispondenza della pagina del supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2000:

alla pagina 431, alla voce di appendice «versamenti» al punto 5, al terzo punto, il codice tributo «4006» è sostituito dal codice tributo «2122».

Roma, 2 maggio 2000

Il direttore generale: ROMANO

00A4681

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 dicembre 1999.

Riconoscimento dell'autonomia amministrativa al Conservatorio di musica di Monopoli.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991;

Visto il testo unico 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 26 maggio 1999 e il contratto integrativo del 31 agosto 1999;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1178 del 18 dicembre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1974 istitutivo della sezione staccata in Monopoli del Conservatorio di musica di Bari;

Vista l'istanza del 3 novembre 1997 con la quale l'amministrazione comunale di Monopoli chiede la concessione di autonomia della predetta sezione staccata;

Vista la delibera n. 95 del 23 dicembre 1996 del consiglio comunale;

Vista la delibera n. 617 della giunta provinciale del 3 novembre 1999 e la richiesta n. 533/1999 dell'11 novembre 1999;

Vista la convenzione in data 8 gennaio 1999 tra il comune di Monopoli e la provincia di Bari per il trasferimento in uso gratuito all'amministrazione provinciale dell'immobile attualmente sede del Conservatorio di musica di Monopoli;

Decreta:

Art. 1.

Dall'anno accademico 1999/2000 il Conservatorio di musica di Monopoli, già funzionante come sezione staccata del Conservatorio di musica di Bari, è reso autonomo.

Il Conservatorio di musica di Monopoli, ai sensi dell'art. 255 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è riconosciuto come ente dotato di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo dell'organico del Conservatorio di musica di Monopoli sono indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

La maggior spesa occorrente per il funzionamento del Conservatorio, determinata in L. 403.695.000 (tabella *B*) graverà sui capitoli 2594 e 2597 per il personale direttivo e sui capitoli corrispondenti per gli anni 2000 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 28 dicembre 1999

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI

Direttore	1
Bibliotecario	1

Insegnamenti principali:

Armonia e contrappunto	3
Arpa	1
Basso Tuba	1
Canto	5
Chitarra	5
Clarinetto	2
Clavicembalo	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Did.- Direzione coro e rep. corale	1
Did. - Elemen. di composizione	1
Did. - Pedagogia musicale	1
Did. - Pratica lett. voc.e pian.	1
Did. - Storia della musica	1
Fagotto	1
Flauto	2
Jazz	1
Mus. corale e direz. di coro	1
Musica vocale da camera	1
Oboe	1
Organo e composizione organistica	3
Pianoforte	16
Sassofono	5
Strumenti a percussione	3
Tromba e trombone	4
Viola	1
Violino	9
Violoncello	3

Insegnamenti complementari:

Armonia complementare	3
Arte scenica	1
Esercitazioni corali	2
Esercitazioni orchestrali	1
Letteratura poetica e drammatica	1
Lettura della partitura	2
Musica da camera	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	1
Musica d'insieme per strumenti a fiato	1
Organo complementare e canto gregoriano	1
Piano forte complementare	10
Storia della musica e storia ed est. musicale	3
Teoria, solfeggio e dettato musicale	14

Posti:

Accompagnatore al pianoforte	5
Direttori amministrativi	2
Responsabili amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	22

TABELLA *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO ISTITUTIVO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MONOPOLI

E.F. 1999 (NOVEMBRE-DICEMBRE)
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
(ANZIANITÀ MEDIA CONSIDERATA 15 ANNI)

N. 1 Direttore
N. 1 Bibliotecario

1 Direttore	Capitolo 2597	L. 14.169.000
1 Bibliotecario	Capitolo 2597	L. 12.657.000
	TOTALE . . .	L. 26.826.000

PERSONALE AMMINISTRATIVO
(ANZIANITÀ MEDIA CONSIDERATA 15 ANNI)

N. 2 Direttori amministrativi
N. 1 Responsabile amministrativo

2 Direttori amministrativi	Capitolo 2594	L. 21.575.000
1 Responsabile amministrativo	Capitolo 2594	L. 9.269.000
	TOTALE . . .	L. 30.844.000
	TOTALE ANNO 1999 (capitoli 2597 e 2594) . . .	L. 57.670.000

E.F. 2000
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
(ANZIANITÀ MEDIA CONSIDERATA 15 ANNI)

N. 1 Direttore	L. 85.012.000
N. 1 Bibliotecario	L. 75.945.000
TOTALE . . .	L. 160.957.000

La maggiore spesa graverà sul capitolo 2597.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

N. 2 Direttori amministrativi	L. 129.452.000
N. 1 Responsabili amministrativo	L. 55.616.000
TOTALE . . .	L. 185.068.000
TOTALE ANNO 2000 . . .	L. 346.025.000
TOTALE COMPLESSIVO . . .	L. 403.695.000

La maggiore spesa graverà sui capitoli 2594 e 2597.

00A4596

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

PROVVEDIMENTO 4 maggio 2000.

Ammissione delle candidature per l'elezione del dirigente di prima fascia del ruolo unico a componente del «Comitato di garanti», di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

L'anno 2000, addì 3 e 4 del mese di maggio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (sede di via del Sudario n. 49), si è riunita la Commissione elettorale centrale (d'ora in poi denominata C.E.C.) di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istituita con decreto ministeriale (Funzione pubblica) 6 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2000, per esaminare e valutare l'ammissibilità delle candidature tempestivamente pervenute secondo le disposizioni di dettaglio impartite e diramate con circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000.

Della odierna riunione è stata data pubblicità, così come prescritto dall'art. 10, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, mediante comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000.

Le funzioni di segretario della C.E.C. sono state svolte, in assenza del dott. Romano Marabelli, dal dott. Sebastiano Piana, il quale ha provveduto a siglare ognuna delle candidature pervenute.

Sono risultati presenti alla riunione i seguenti componenti della C.E.C.: dott. Franco Massi, dott. Matteo Baradà, dott. Sebastiano Piana, dott. Federico Abatino. Sono risultati assenti il dott. Marcello Mauro ed il dott. Romano Marabelli.

Sono risultati presenti, altresì, tutti i componenti della task-force di cui ai punto 2 della circolare sopra indicata.

Alle ore 14 del 3 maggio 2000 sono pervenute le seguenti candidature:

1) Negro Giuseppe, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento politiche sviluppo e coesione;

2) Leo Maurizio, Ministero delle finanze - Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»;

3) Guida Antonio, Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica - Gabinetto del Ministro;

4) Di Maio Lorenzo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Collegio sindacale I.N.P.S.;

5) Fagiani Pietro, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro;

6) Nesta Mauro, Ministero della giustizia - Ufficio centrale giustizia minorile;

7) Roselli Vincenzo, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cancelleria O.M.R.I.;

8) D'Errico Alberto, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

9) Rossi Maria Rosaria, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Servizio controllo interno.

Il candidato Leo Maurizio ha trasmesso via fax due atti di candidatura, uno in data 19 aprile 2000 ed un altro in data 26 aprile 2000, il secondo dei quali sostituisce *in toto* il primo (per esplicita indicazione del candidato apposta in calce al secondo documento).

Il candidato Fagiani Pietro ha trasmesso via fax, insieme alla propria, anche la candidatura di Nesta Mauro.

Per l'esame di ammissibilità delle candidature e dei relativi sostenitori la C.E.C. ha acquisito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per il ruolo unico dei dirigenti, l'elenco di tutti i dirigenti di prima fascia (per un totale di 389 nominativi) e di seconda fascia (per un totale di 4333 nominativi) risultanti inseriti nel R.U.D. alla data del 18 aprile 2000 (elenco che resta conservato agli atti della C.E.C., presso la segreteria del citato ufficio).

Esaminando nel merito ciascuna delle candidature sopra elencate la C.E.C. ha osservato che:

1) per Negro Giuseppe - nulla;

2) per Leo Maurizio - uno dei 10 sostenitori, precisamente Silvagni Saverio, non risulta negli elenchi dei dirigenti inseriti nel R.U.D. al 18 aprile 2000 e non può, pertanto, ritenersi soddisfatta la condizione richiesta dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. La C.E.C. si è data carico di esaminare anche i nominativi dei sostenitori indicati nel primo atto di candidatura: in disparte la considerazione che — per esplicita indicazione del candidato stesso — il secondo atto di candidatura è pienamente sostitutivo (e non meramente integrativo) del primo così da renderlo *tamquam non esset* (non potendosi dunque procedere ad una sommatoria dei sostenitori non coincidenti indicati nei due atti), la C.E.C. osserva comunque che anche fra i 10 sostenitori del primo atto figura Silvagni Saverio, di talché si conferma lo stesso identico impedimento giuridico per ritenere valida la candidatura;

3) per Guida Antonio - nulla;

4) per Di Maio Lorenzo - nulla;

5) per Fagiani Pietro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (né sono leggibili buona parte delle firme apposte);

6) per Nesta Mauro - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (né sono leggibili buona parte delle firme apposte);

7) per Roselli Vincenzo - nulla;

8) per D'Errico Alberto - nell'atto di candidatura non risulta indicata l'appartenenza dei candidato alla prima fascia della dirigenza pubblica (qualifica richiesta dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 quale presupposto giuridico per essere inserito nell'elettorato passivo, ma indicazione non sancita in via formale per la materiale compilazione della candidatura) e l'attestazione di autenticità delle firme apposte dai sostenitori risulta effettuata dal candidato con la semplice espressione «in fede» recata in calce all'elenco dei sostenitori stessi (autenticazione ritenuta valida dalla C.E.C. in quanto sostanzialmente equivalente alle espressioni di rito generalmente adottate, tenuto anche conto dell'esplicito riferimento all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 effettuato nel primo dei due fogli di cui si compone l'atto di candidatura);

9) per Rossi Maria Rosaria - trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) e nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della citata circolare (né sono leggibili buona parte delle firme apposte).

In considerazione di quanto sopra esposto la C.E.C.

Delibera
all'unanimità, di dichiarare:

a) ammissibili le candidature di Negro Giuseppe, Guida Antonio, Di Maio Lorenzo, Roselli Vincenzo e D'Errico Alberto;

b) inammissibile la candidatura di Leo Maurizio poiché la stessa non risulta corredata da dieci firme autografe di sostenitori aventi diritto al voto, così come richiesto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

c) inammissibile la candidatura di Fagiani Pietro tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perché nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (né sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talché la C.E.C. non è stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

d) inammissibile la candidatura di Nesta Mauro tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perché nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (né sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talché la C.E.C. non è stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999;

e) inammissibile la candidatura di Rossi Maria Rosaria tanto perché trattasi di dirigente di seconda fascia (come tale non legittimato all'elettorato passivo ex art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999) quanto perché nel relativo atto di candidatura non risulta indicata alcuna delle generalità dei sostenitori richieste al punto 3 della circolare del Ministro per la funzione pubblica protocollo n. 320-/00/RUD/P in data 9 febbraio 2000 (né sono leggibili buona parte delle firme apposte) di talché la C.E.C. non è stata posta in condizioni di controllare e validare l'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999.

Alle ore 15,45 del 3 maggio 2000 è intervenuto ed ha assistito ai lavori della C.E.C. (fino alle 16,15) il candidato Roselli Vincenzo il quale ha preso nota di tutte le candidature pervenute e delle osservazioni formulate dalla C.E.C.

Roma, 4 maggio 2000

Il presidente
MASSI

Il componente - Segretario f.f.
PIANA

Il componente
ABATINO

Il componente
BARADÀ

00A4684

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DOCUMENTO 4 aprile 2000.

Linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il documento di linee-guida in oggetto trasmesso dal Ministero della sanità il 13 marzo 2000;

Concordate alcune non sostanziali modifiche al documento stesso;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome, espresso in questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Governo, regioni e province autonome:

concordano sulla necessità di attivare sul territorio nazionale le misure di prevenzione e controllo della legionellosi, individuate dalle allegate linee-guida che concorrono complessivamente ad un obiettivo di salute pubblica;

convengono che per il perseguimento del predetto obiettivo il Ministero della sanità fornisca gli indirizzi e i criteri generali contenuti nel documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando l'autonomia delle regioni e delle province autonome nell'adottare le soluzioni organizzative più idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.

Roma, 4 aprile 2000

Il presidente: BELLILLO

Il segretario: CARPANI

ALLEGATO

INTRODUZIONE

La legionellosi è una malattia infettiva grave e a letalità elevata.

L'osservazione di recenti casi di legionellosi in nosocomi italiani e la notifica di polmoniti da Legionella in turisti che hanno soggiornato in alberghi e villaggi del nostro Paese pone la Sanità pubblica di fronte al problema della prevenzione comunitaria e nosocomiale delle infezioni da batteri del genere Legionella.

Con le «Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi» si intende fornire uno strumento operativo per facilitare l'accertamento dei casi e per individuare le scelte strategiche sulle misure preventive e di controllo.

Nelle linee guida viene anche ricompresa la revisione della circolare 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993 «Sorveglianza delle Legionellosi» per l'aggiornamento della scheda di sorveglianza.

1.0 - EPIDEMIOLOGIA

«Legionellosi» è la definizione di tutte le forme morbose causate da batteri gram-negativi aerobi del genere Legionella. Essa si può manifestare sia in forma di polmonite, sia in forma febbrile extrapolmonare o in forma subclinica. La specie più frequentemente coinvolta in casi umani è Legionella *pneumophila* anche se altre specie sono state isolate da pazienti con polmonite.

1.1 - SITI EPIDEMICI E CONDIZIONI NATURALI FAVORENTI.

L'unico serbatoio naturale di Legionella è l'ambiente. Dal serbatoio naturale (ambienti lacustri, corsi d'acqua, acque termali, ecc.) il germe passa nei siti che costituiscono il serbatoio artificiale (acqua condottata cittadina, impianti idrici dei singoli edifici, piscine ecc.).

Il microrganismo è ubiquitario e la malattia può manifestarsi con epidemie dovute ad un'unica fonte con limitata esposizione nel tempo e nello spazio all'agente eziologico, oppure con una serie di casi indipendenti in un'area ad alta endemia o con casi sporadici senza un evidente raggruppamento temporale o geografico. Focolai epidemici si sono ripetutamente verificati in ambienti collettivi a residenza temporanea, come ospedali o alberghi. I casi di polmonite da Legionella si manifestano prevalentemente nei mesi estivo-autunnali per quelli di origine comunitaria, mentre quelli di origine nosocomiale non presentano una particolare stagionalità.

1.2 - RISCHIO DI INFEZIONE.

Fattori predisponenti la malattia sono l'età avanzata, il fumo di sigaretta, la presenza di malattie croniche, l'immunodeficienza. Il rischio di acquisizione della malattia è principalmente correlato alla suscettibilità individuale del soggetto esposto e al grado di intensità dell'esposizione, rappresentato dalla quantità di legionelle presenti e dal tempo di esposizione. Sono importanti inoltre la virulenza e la carica infettante dei singoli ceppi di legionelle, che, interagendo con la suscettibilità dell'ospite, determinano l'espressione clinica dell'infezione.

La virulenza delle legionelle potrebbe essere aumentata dalla replicazione del microrganismo nelle amebe presenti nell'ambiente acqueo.

Per quanto siano state descritte 42 diverse specie di Legionella, non tutte sono state associate alla malattia nell'uomo. Legionella *pneumophila* è la specie più frequentemente rilevata nei casi diagnosticati.

Anche se è difficile stabilire quale sia la dose infettante per l'uomo, si ritiene comunemente che concentrazioni di legionelle comprese tra 10^2 e 10^4/L siano idonee a provocare un caso di infezione l'anno, mentre cariche comprese tra 10^4 e 10^6/L possono provocare casi sporadici (Tabella 1).

Tabella 1. Fattori di rischio e malattie di base che favoriscono l'acquisizione di una polmonite da Legionella

Fattori di rischio	Malattie di base
Età avanzata	Broncopneumopatia cronica ostruttiva
Sesso maschile	Immunosoppressione:
Alcoolismo	Trapianto d'organo
Tabagismo	Terapia corticosteroidea
Sonda nasogastrica, alimentazione con sondino	Neoplasie e interventi chirurgici ORL
Inalazione di acqua non sterile	Insufficienza renale terminale
Presenza di Legionella in più del 30% dei campioni d'acqua analizzati o di concentrazioni di Legionella › 10^3/L in una determinata struttura	Insufficienza cardiaca
Presenza di torri di raffreddamento degli impianti di condizionamento nell'area circostante	Diabete

1.3 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE.

La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol contenente legionelle, oppure di particelle derivate per essiccamento.

Le goccioline si possono formare sia spruzzando l'acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide. Più piccole sono le dimensioni delle gocce più queste sono pericolose. Gocce di diametro inferiore a 5μ arrivano più facilmente alle basse vie respiratorie.

Mentre la maggior parte dei primi casi di legionellosi sono stati attribuiti a sostanze aerodisperse contenenti batteri provenienti da torri di raffreddamento o condensatori evaporativi o sezioni di umidificazione delle unità di trattamento dell'aria, le infezioni più recenti sono risultate causate anche dalla contaminazione di impianti di acqua potabile, apparecchi sanitari, fontane e umidificatori ultrasonici (Tabella 2).

I principali sistemi generanti aerosol che sono stati associati alla trasmissione della malattia comprendono gli impianti idrici, gli impianti di climatizzazione dell'aria (torri di raffreddamento, sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria, ecc.), le apparecchiature per la terapia respiratoria assistita e gli idromassaggi.

Eventi epidemici recentemente verificatisi in Belgio ed in Olanda, che hanno riguardato frequentatori di fiere ed esposizioni nelle quali si sono create condizione di rischio di infezione da sistemi generanti aerosol (piscine e vasche da idromassaggi, esposte a fini dimostrativi, e fontane decorative), suggeriscono l'opportunità di considerare anche queste manifestazioni nell'anamnesi dei casi e nell'indagine epidemiologica.

Sono stati inoltre segnalati in letteratura casi di legionellosi acquisiti mediante aspirazione o microaspirazione di acqua contaminata e casi di legionellosi acquisita attraverso ferita.

Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana.

Tabella 2. Principali modalità e sorgenti di trasmissione della Legionella *sp.*

Modalità	Fonte
Inalazione di aerosol	Contaminazione dell'impianto idrico
	Torri di raffreddamento degli impianti di condizionamento
	Umidificazione centralizzata degli impianti
	Apparecchi per aerosol e ossigenoterapia
Aspirazione	Sonda nasogastrica
	Colonizzazione dell'orofaringe
Respirazione assistita	Contaminazione delle apparecchiature per la respirazione assistita

1.4 - FREQUENZA DELLA MALATTIA.

L'adozione di misure preventive, anche se costose, appare giustificata poiché la malattia viene diagnosticata raramente. Ciò dipende probabilmente da un mancato accertamento di tutti i casi, per cui la frequenza della malattia può essere sottostimata.

Secondo alcuni autori le legionelle sono responsabili dell'1-5% dei casi totali di polmonite comunitaria e del 3-20% di tutte le polmoniti nosocomiali. Applicando queste percentuali al numero totale di polmoniti nosocomiali che si verificano ogni anno in Italia si otterrebbe un numero di casi di malattia almeno dieci volte superiore a quello attualmente notificato.

La letalità della legionellosi è maggiore per le infezioni nosocomiali che per quelle comunitarie. La letalità totale è del 5-15%, mentre nei casi nosocomiali è compresa tra il 30 e il 50%.

In pazienti in condizioni cliniche scadute o trattati tardivamente può arrivare al 70-80%.

Il tasso medio europeo di incidenza, nel 1998, delle polmoniti da Legionella è stato di 4,3 casi per milione di abitanti. L'Italia si colloca ben al di sotto della media con un tasso d'incidenza di 1,8 casi per milione d'abitanti.

Numerosi studi dimostrano che la legionellosi è stata sottostimata, di conseguenza il tasso d'incidenza potrebbe essere molto vicino al tasso di incidenza più alto dei Paesi europei.

In Italia negli ultimi anni sono stati notificati mediamente un centinaio di casi di legionellosi ogni anno; la maggioranza di essi viene notificata da poche regioni del nord e del centro Italia, mentre solo un numero molto limitato di casi viene segnalato dalle regioni dell'Italia meridionale.

I casi di infezione nosocomiale rappresentano mediamente il 20-30% del totale.

Il 10-15% dei pazienti dichiara di aver pernottato almeno una notte in luoghi diversi dall'abitazione abituale (alberghi, campeggi, ecc.) nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi, mentre il rimanente 50-60% dei casi non riferisce un fattore di rischio noto a cui far risalire la malattia.

Circa il 60% dei casi presenta altre patologie concomitanti, prevalentemente di tipo cronico-degenerativo e di tipo neoplastico.

La sierologia è il metodo diagnostico più utilizzato e Legionella *pneumophila* sierogruppo 1 è responsabile dell'85% circa dei casi.

2.0 - CLINICA

L'infezione da legionelle può dar luogo a due distinti quadri clinici: la Febbre di Pontiac e la Malattia dei Legionari.

La Febbre di Pontiac, dopo un periodo di incubazione di 24-48 ore, si manifesta in forma acuta senza interessamento polmonare, simil-influenzale, e si risolve in 2-5 giorni. I prodromi sono: malessere generale, mialgie e cefalea, seguiti rapidamente da febbre, a volte con tosse e gola arrossata. Possono essere presenti diarrea, nausea e lievi sintomi neurologici quali vertigini o fotofobia.

La Malattia dei Legionari, dopo un periodo di incubazione variabile da 2 a 10 giorni (in media 5-6 giorni), si manifesta con interessamento polmonare a carattere lobare clinicamente di discreta o notevole gravità, con o senza manifestazioni extrapolmonari.

Il quadro polmonare ha esordio brusco con malessere, cefalea, febbre e osteoartralgie, tosse lieve, non produttiva, che si accentua con il comparire dei sintomi respiratori. All'esame obiettivo del torace si apprezzano aree di addensamento parenchimale mono o bilaterali, con ipofonesi e presenza di rantoli crepitanti. Il reperto radiologico non è patognomonico.

A volte possono essere presenti sintomi gastrointestinali, neurologici e cardiaci; alterazioni dello stato mentale sono comuni ma non lo sono i segni di meningismo. Il paziente affetto da legionellosi, che manifesti confusione mentale, presenta in genere anche uno o più dei seguenti sintomi: bradicardia relativa, lieve aumento delle transaminasi, ipofosfatemia, diarrea e dolore addominale.

Tra le complicanze della legionellosi vi possono essere: ascesso polmonare, empiema, insufficienza respiratoria, shock, coagulazione intravasale disseminata, porpora trombocitopenica ed insufficienza renale.

Di seguito sono riportate le manifestazioni extrapolmonari classificate in base alla localizzazione e alla frequenza con cui si verificano.

Tabella 3. Manifestazioni extrapolmonari della Malattia dei Legionari

Manifestazioni extrapolmonari comuni	Manifestazioni extrapolmonari rare
Neurologiche:	
Confusione	Insonnia
Disorientamento	Allucinazioni
Letargia	Delirio
	Atassia
	Ascesso cerebrale
	Deficit neurologici focali
	Amnesia retrograda
	Convulsioni
	Neuropatia periferica
	Corea
	Encefalomielite
	Vertigini
Gastrointestinali:	
Nausea	Epatomegalia
Vomito	Peritonite
Feci non formate/Diarrea	Ascesso perirettale
Dolore addominale	Ascesso appendicolare
	Pancreatite
	Colite
Renali:	
Proteinuria	Insufficienza renale
Ematuria	Insufficienza renale mioglobinurica
	Nefrite acuta tubulointerstiziale
	Ascesso renale
	Glomerulonefrite
Testa/occhi/orecchi	
Nessuna	Sinusite
Cardiache	
Nessuna	Miocardite
	Pericardite
	Effusione pericardica
	Torsione della punta
Tessuti molli/pelle	
Nessuna	Cellulite
	Ascesso cutaneo
	Infezione di ferite

La polmonite da Legionella non ha caratteristiche cliniche che permettano di distinguerla da altre forme atipiche o batteriche di polmonite. Tuttavia, le modalità di coinvolgimento degli organi extrapolmonari è specifica per la legionellosi e una diagnosi clinica presuntiva può essere fatta sulla base di una corretta associazione di segni e sintomi chiave.

Per semplicità, nel testo che segue, sarà usato il termine «legionellosi» per indicare tutte le forme morbose causate da microrganismi del genere Legionella.

3.0 - DIAGNOSI DI LABORATORIO

La diagnosi di laboratorio della legionellosi deve essere considerata complemento indispensabile alle procedure diagnostiche cliniche. L'indagine laboratoristica deve essere attuata possibilmente prima che i risultati possano essere influenzati dalla terapia, e deve essere richiesta specificamente.

Poiché la legionellosi è una malattia a bassa prevalenza, la specificità delle prove di laboratorio deve essere prossima al 99,9% per permettere una diagnosi attendibile dei casi sporadici. La complessità della diagnosi di laboratorio consiste inoltre nella difficoltà di isolare e identificare il germe in tempi relativamente brevi, e nella comparsa sovente molto tardiva degli anticorpi, per cui talvolta è possibile fare una diagnosi solo retrospettivamente.

L'uso di colorazioni batteriologiche può essere solo parzialmente utile. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione una diagnosi di legionellosi se si osservano batteri Gram-negativi nelle secrezioni delle basse vie respiratorie di un paziente immuno compromesso, con una coltura negativa dopo 24 ore sui terreni di uso corrente.

Il metodo diagnostico di elezione è l'isolamento e l'identificazione del microrganismo. Tuttavia esso richiede terreni di coltura speciali (la legionella non cresce sui terreni di uso comune) e tempi di crescita relativamente lunghi (4-10 giorni). La prova dovrebbe essere eseguita sistematicamente sulle secrezioni respiratorie ed eventualmente su parenchima polmonare di pazienti con polmonite atipica interstiziale. Una emocoltura negativa, seminata successivamente su terreno appropriato per Legionella, può dar luogo all'isolamento del microrganismo.

L'isolamento da campioni clinici è estremamente importante, sia perché è il criterio diagnostico più specifico, sia perché permette lo studio comparativo con ceppi di Legionella isolati dall'ambiente presumibilmente associati all'infezione al fine di individuare la fonte dell'infezione stessa.

La prova dell'antigenuria (presenza di antigene solubile nelle urine) ha il vantaggio che è più facile ottenere un campione di urine che un campione di espettorato adeguato (poiché i pazienti presentano una tosse non produttiva) o di broncoaspirato/lavaggio. Inoltre, si positivizza precocemente e, contrariamente alla coltura, può dare risultati positivi anche per sessanta giorni, e talvolta oltre, in modo intermittente, anche in corso di terapia antibiotica. Tuttavia proprio per questo motivo, può risultare difficile distinguere tra infezione acuta, fase di convalescenza, o infezione pregressa.

Il test per la rilevazione dell'antigene urinario evidenzia solo gli antigeni di Legionella *pneumophila* sierogruppo 1. Quindi, benché la sensibilità di tale test sia dell'80-95% per infezioni dovute a tale microrganismo, la sensibilità globale per tutte le cause di legionellosi oscilla tra il 65 e il 75%.

I metodi sierologici sono utili per indagini epidemiologiche ma sono meno validi per quelle cliniche, data la comparsa talvolta tardiva (anche tre-sei settimane) degli anticorpi specifici a livelli significativi e della necessità di controllare un campione di siero in fase di convalescenza. L'esistenza di reattività crociata tra legionelle ed altri microrganismi, e la difficoltà di distinguere tra infezione in atto o infezione pregressa in caso di campione singolo di siero o di titolo anticorpale costante (infatti occasionalmente le IgM possono persistere a lungo nel siero dei pazienti con legionellosi) rende la conferma diagnostica più complessa. Un risultato positivo su un singolo siero ha un valore diagnostico presuntivo. Il metodo sierologico ha un valore predittivo positivo (proporzione di realmente malati tra i positivi al test) piuttosto basso.

L'evidenziazione delle legionelle nei campioni clinici per mezzo dell'immunofluorescenza, pur permettendo di confermare la diagnosi di polmonite da *Legionella* entro poche ore, ha una validità inferiore al metodo colturale. La tecnica richiede una certa esperienza nella lettura del preparato, e dipende dal metodo di preparazione degli antisieri e dalle dimensioni del preparato esaminato.

La tecnica di ibridizzazione degli acidi nucleici, utilizzando sonde di DNA che individuano molecole di DNA o di rRNA, permette una diagnosi precoce ed una risposta entro poche ore. Il metodo tuttavia risente delle condizioni sperimentali e del tipo di campione e deve essere ulteriormente validato.

L'amplificazione del DNA mediante reazione polimerasica a catena (PCR) è stata applicata per ricercare le legionelle o parti di esse nel fluido del lavaggio bronco-alveolare, nel siero e nelle urine, ma negli ultimi casi la metodica è ancora allo stato sperimentale.

Poiché le varie prove di laboratorio sono complementari tra loro, in caso di sospetta legionellosi occorre eseguirne più di una. Inoltre, poiché nessuna delle prove ha una sensibilità del 100%, una diagnosi di legionellosi non può essere esclusa anche se una o più prove di laboratorio danno risultato negativo.

Tabella 4: Metodi diagnostici per la legionellosi

Metodo	Specificità (%)	Sensibilità (%)
Coltura	99,8*-100	80
Evidenza dell'antigene nelle urine***	95-99	80-95
Sierologia: aumento del titolo anticorpale	96-99	70-80
Sierologia: titolo unico**	50-80	70-80
Evidenza del microrganismo con immunofluorescenza	96-99	25-75

* Limitazione dovuta alla possibilità di contaminazione esterna dei campioni.

** Titolo $\geq$ 256 in siero singolo. Un titolo di 128 in siero singolo in paziente con polmonite è considerato presuntivo di infezione.

***Metodo utile per Legionella *pneumophila* sierogruppo 1.

4.0 - TERAPIA

La terapia dei soggetti con legionellosi si basa essenzialmente sul trattamento con antibiotici attivi contro *Legionella*, oltre alle usuali misure di supporto respiratorio o sistemico. Poiché questo batterio ha un habitat intracellulare, nella scelta di un antibiotico attivo, particolare peso avrà la capacità del farmaco di penetrare nella cellula fagocitaria ed ivi raggiungere sufficiente concentrazione. Pertanto, la scelta terapeutica dovrebbe basarsi sulla concentrazione e sulla persistenza dell'antibiotico nel parenchima polmonare. È da rilevare che la Febbre di Pontiac ha una evoluzione benigna anche in assenza di specifico trattamento chemioterapico.

Su queste basi, antibiotici delle classi dei macrolidi si sono rivelati i più efficaci e risolutivi nella pratica clinica. Storicamente, il capostipite di questa classe, l'eritromicina, è stato il farmaco più impiegato, in genere con somministrazione per due-tre settimane, ad una dose di attacco di 1 g endovena ogni 6 ore per 3-5 giorni, seguita da 500 mg/6h per os. Oggi si tende a preferire i nuovi macrolidi quali la claritromicina e l'azitromicina, a motivo di una più potente azione battericida intracellulare e minori effetti collaterali. Altri antibiotici molto attivi sono i nuovi fluorochinolonici, ad esempio la levofloxacina. In particolare, nei soggetti fortemente immunocompromessi, una associazione fra un fluorochinolonico e l'azitromicina o la claritromicina, è preferibile per l'elevato sinergismo d'azione intra ed extracellulare di questi due chemioterapici.

Altri antibiotici attivi contro la legionella sono le tetracicline (in particolare la doxiciclina per via endovenosa), la rifampicina, l'associazione fra trimetoprim e sulfametossazolo, nonché l'imipenem. Tuttavia, tutti questi farmaci dovrebbero essere usati solo quando non sia possibile, per motivi di resistenza, di tossicità o di allergie individuali, l'uso dei macrolidi e/o dei fluorochinolonici.

Come per tutte le altre terapie antiinfettive, la scelta della terapia più opportuna deve anche valutare la gravità dell'infezione, l'eventuale antibiotico-resistenza della Legionella isolata, la presenza di disfunzioni organiche, in particolare epatogastriche, ed i costi.

5.0 - SORVEGLIANZA

I principali obiettivi della sorveglianza della legionellosi sono:

monitorare la frequenza di legionellosi sia dal punto epidemiologico che clinico-nosologico, con particolare attenzione ai fattori di rischio per l'acquisizione della malattia;

identificare eventuali variazioni nell'andamento della malattia;

identificare cluster epidemici di legionellosi dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di evidenziare i fattori di rischio ed interrompere la catena di trasmissione.

Definizione di caso.

Poiché non vi sono sintomi o segni o combinazioni di sintomi specifici della legionellosi, la diagnosi deve essere confermata dalle prove di laboratorio.

Caso accertato.

Infezione acuta delle basse vie respiratorie con:

segni di polmonite focale rilevabili all'esame clinico

e/o

esame radiologico suggestivo di interessamento polmonare,

accompagnati da uno o più dei seguenti eventi:

1) isolamento di *Legionella* spp da materiale organico (secrezioni respiratorie, broncolavaggio, tessuto polmonare, essudato pleurico, essudato pericardico, sangue);

2) aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico verso Legionella *pneumophila* sierogruppo 1, rilevato sierologicamente mediante immunofluorescenza o microagglutinazione tra due sieri prelevati a distanza di almeno dieci giorni;

3) riconoscimento dell'antigene specifico solubile nelle urine.

Caso presunto.

Infezione acuta delle basse vie respiratorie con:

segni di polmonite focale rilevabili all'esame clinico

e/o

esame radiologico suggestivo di interessamento polmonare,

accompagnati da uno o più dei seguenti eventi:

1) aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico, relativo a sierogruppi o specie diverse da Legionella *pneumophila* sierogruppo 1;

2) positività all'immunofluorescenza diretta con anticorpi monoclonali o policlonali di materiale patologico;

3) singolo titolo anticorpale elevato (=>1:256) verso Legionella *pneumophila* sierogruppo 1.

Focolaio epidemico.

Qualora due o più casi siano riscontrati come riconducibili ad una medesima esposizione nell'arco di sei mesi.

5.1 - SISTEMA DI NOTIFICA.

Per i casi di legionellosi è prevista la notifica obbligatoria in classe II, decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

Il medico segnalatore deve comunicare il caso, entro 48 ore dall'osservazione, al Servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda USSL, il quale procede, previa validazione della diagnosi, all'invio del modello 15 alla regione.

La regione provvederà all'invio della notifica individuale al Ministero della sanità ed all'ISTAT.

Il flusso informativo delle schede di notifica si articola come illustrato nella figura 1.

Figura 1: Flusso di notifica dei casi di legionellosi (D.M. 15/12/90)
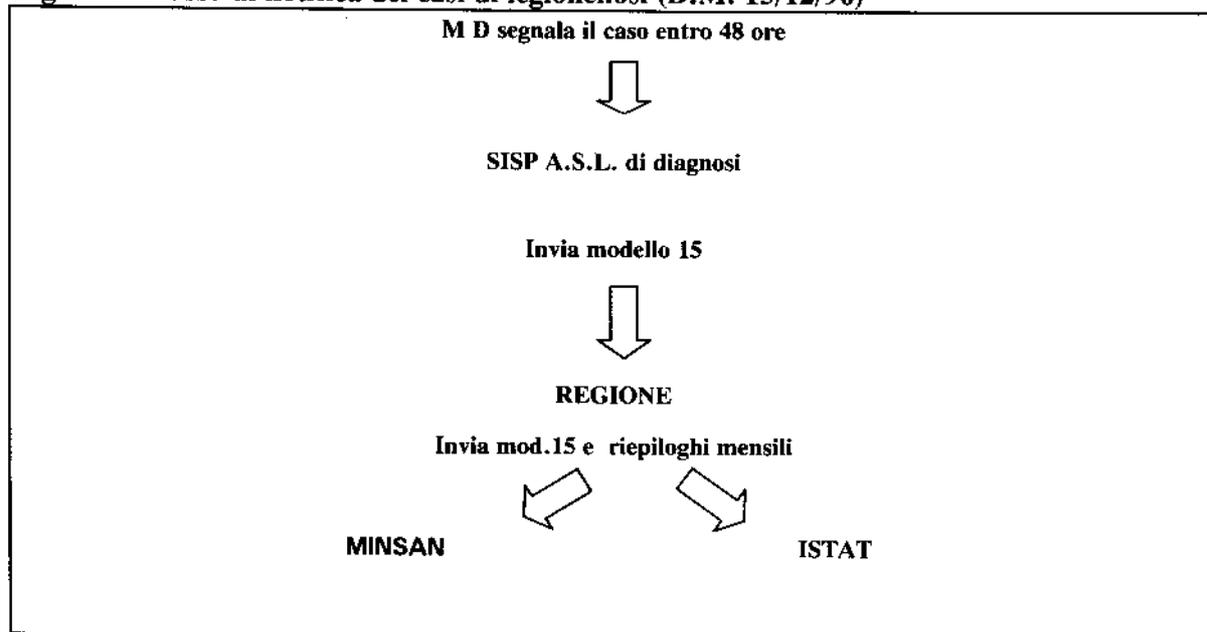
L'invio della notifica con il mod. 15, classe II non sostituisce l'invio della scheda di sorveglianza secondo quanto previsto dalla Circolare 400.2/199/5708 del 29 dicembre 1993, di seguito illustrata.

È prevista, inoltre, la notifica obbligatoria dei focolai di legionellosi in classe IV. Il medico segnalatore deve comunicare il focolaio, entro 24 ore al SISP della ASL di diagnosi, il quale provvede all'invio del modello 15, classe IV (come da nota 400.2/26N/3749 del 31 luglio 1991), alla regione, al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità ed all'ISTAT.

I dati relativi ai casi notificati di legionellosi sono pubblicati annualmente nel Bollettino epidemiologico del Ministero della sanità, stratificati per regione, provincia, età e sesso.

5.2 - SISTEMA DI SORVEGLIANZA NAZIONALE.

Il medico che pone la diagnosi deve compilare la scheda di sorveglianza (Circolare 400.2/199/5708 del 29 dicembre 1993) che deve essere tempestivamente inviata al SISP dell'azienda USSL — a cura della Direzione sanitaria dell'Ospedale in cui è stata posta la diagnosi — ed all'I.S.S. — a cura o della Direzione sanitaria dell'Ospedale in cui è stata posta la diagnosi o del SISP dell'Azienda U.S.S.L. di competenza —. Devono essere inviati al Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica dell'ISS, che è il laboratorio nazionale di riferimento per la legionellosi, i ceppi clinici sospetti di Legionella eventualmente isolati, per la tipizzazione o la conferma. L'invio o meno dei ceppi di origine ambientale, in casi speciali, dovrà essere concordato con l'I.S.S.

Il SISP dell'azienda USSL di diagnosi provvede alla trasmissione mensile delle schede alla regione, facendo riferimento all'indagine epidemiologica e dopo opportuna validazione dei casi secondo i criteri espressi nel paragrafo «Definizione di caso».

L'invio della scheda di sorveglianza non sostituisce l'ottemperanza dell'obbligo di notifica secondo quanto disposto dal succitato decreto ministeriale 15 dicembre 1990.

Poiché l'invio della scheda all'ISS deve essere tempestivo, al fine di poter attuare tutti gli interventi preventivi necessari, il successivo invio della scheda da parte della regione all'ISS è previsto quale completamento delle informazioni che non è stato possibile registrare all'inizio dell'evento.

Figura 2 : Flusso informativo delle schede di sorveglianza della Legionellosi

(Circolare 400.2/9/5708 del 29/12/93)
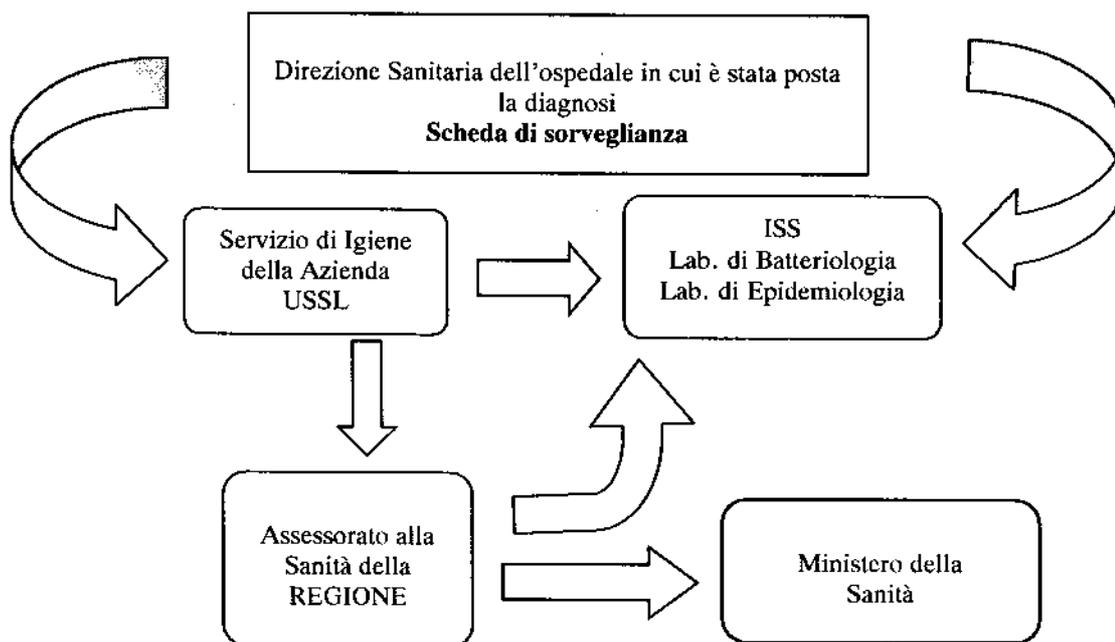
Nel caso in cui l'azienda USSL di diagnosi non coincida con quella di domicilio abituale del caso, il SISP dell'azienda USSL di diagnosi segnala il caso, con tutte le informazioni necessarie all'eventuale sorveglianza dei co-esposti, al SISP dell'azienda USSL di domicilio abituale. Il SISP dell'azienda USSL di diagnosi provvede alla segnalazione del caso anche al SISP dell'azienda USSL di residenza anagrafica, qualora diversa da quella di diagnosi e da quella di domicilio abituale.

I dati contenuti nel questionario (anagrafici, statistico-epidemiologici, clinici) vengono elaborati periodicamente e annualmente viene redatto un rapporto informativo sui risultati della sorveglianza (Notiziario ISS).

Ai fini di una efficace sorveglianza sul territorio nazionale è prevista la costruzione di una rete di Laboratori di riferimento individuati dalle regioni, collegati organicamente al Laboratorio di Batteriologia e Micologia Medica dell'ISS, sulla base delle riconosciute competenze nel settore e dopo il completamento di un programma di controllo di qualità coordinato dall'ISS stesso.

5.3 - SORVEGLIANZA INTERNAZIONALE DELLA LEGIONELLOSI NEI VIAGGIATORI.

Parallelamente al sistema di sorveglianza dei casi italiani, nell'ambito dell'European Working Group for Legionella Infections (EWGLI) esiste un programma di sorveglianza internazionale delle legionellosi nei viaggiatori iniziato nel 1986 e coordinato fino al 1993 dal National Bacteriology Laboratory di Stoccolma e successivamente dal Public Health Laboratory Service (PHLS), Communicable Disease Surveillance Centre (CDSC) di Londra.

Tale programma, al quale aderisce anche l'Italia, raccoglie informazioni relative ai casi di legionellosi associati ai viaggi che si verificano nei cittadini di 30 Paesi europei partecipanti al programma.

Lo EWGLI segnala all'Istituto superiore di sanità (Laboratorio di batteriologia e micologia medica) i casi di legionellosi che si sono verificati in viaggiatori stranieri che hanno trascorso un periodo in Italia, riportando informazioni sulle strutture recettive in cui hanno soggiornato i pazienti e che potrebbero rappresentare le fonti dell'infezione. Il laboratorio di epidemiologia e biostatistica dell'ISS provvede, a sua volta, a segnalare i casi al Ministero della sanità, Dipartimento della prevenzione, Ufficio III-Malattie infettive e profilassi internazionale, per i provvedimenti di competenza, e alle competenti autorità delle regioni coinvolte, al fine di attivare l'indagine ambientale ed epidemiologica locale.

Il risultato finale delle indagini che i referenti regionali inviano all'ISS viene poi trasmesso al gruppo di lavoro europeo.

6.0 - L'INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'intensità delle indagini dipende dal contesto e dal numero di casi (casi sporadici, focolai, cluster).

Per avere un quadro globale della situazione è fondamentale disporre per ciascun paziente affetto da legionellosi di informazioni precise su una eventuale esposizione a rischio nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi.

L'anamnesi deve approfondire almeno i punti seguenti:

professione, contatto con acqua nebulizzata;
luogo di soggiorno: ospedale, casa, casa di cura, alberghi;
bagni termali, piscine, idromassaggi;
partecipazione a crociere, fiere, esposizioni;
terapia respiratoria, trattamenti odontoiatrici;
soggiorno in ambienti climatizzati.

6.1 - Casi isolati.

I casi isolati di legionellosi necessitano di essere precisati e validati da un'anamnesi approfondita e eventualmente da un secondo esame di laboratorio.

1. Conferma della diagnosi.

2. Ricerca dell'esposizione mediante anamnesi mirata: frequentazione di luoghi a rischio nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi.

3. Notifica alle autorità sanitarie. Se si tratta di una legionellosi associata ai viaggi comunicare la data e il luogo esatto del soggiorno (città, struttura recettiva, numero di stanza) perché questo tipo d'infezione è sottoposto a notifica internazionale (European Working Group for Legionella Infections, EWGLI).

4. Aumentata vigilanza verso la segnalazione ripetuta di situazioni simili.

5. Un caso confermato per il quale si sospetta un'infezione di origine nosocomiale, professionale o termale, richiede indagini supplementari. Ricerca di altri casi, ispezione dei luoghi, ricerca di Legionella nell'acqua.

6. In alcune situazioni particolari (ad esempio a casa di un paziente immunodepresso affetto da legionellosi) sono particolarmente raccomandati dei controlli sulla rete idrica.

6.2 - Casi raggruppati.

In presenza di 2 o più casi di supposta origine comune, è necessario identificare la fonte di infezione. Se l'anamnesi non evidenzia alcuna esposizione a rischio comune, può essere impossibile trovare l'origine dell'infezione. Dopo un'analisi descrittiva, possono essere necessari un'indagine ambientale e uno studio epidemiologico-analitico (coorte, caso-controllo).

1. Conferma di laboratorio della diagnosi. Si raccomanda, quando possibile, coltura delle secrezioni bronchiali o dell'espettorato e tipizzazione del germe in causa.

2. Notifica immediata alle autorità sanitarie e all'ISS (da completare in seguito con i risultati dell'indagine epidemiologica).

3. Ricerca di altri possibili casi nei coesposti alla stessa fonte e conferma della diagnosi.

4. Descrizione della distribuzione nel tempo e nello spazio dei casi confermati, dei casi possibili e eventualmente dei casi dubbi. Rappresentazione grafica della curva epidemica.

5. Ricerca delle caratteristiche comuni: interviste sul luogo di soggiorno e attività svolte durante le due settimane precedenti la malattia.

6. Formulazione di ipotesi riguardo all'origine dell'infezione.

7. A seconda della dimensione del problema e delle ipotesi emerse dall'analisi descrittiva effettuare indagini ambientali e confronto dei ceppi di Legionella isolati dal malato con quelli ambientali; per la tipizzazione e il confronto inviare, se necessario, gli isolati a un laboratorio di riferimento (regionale o centrale).

8. Eventualmente, ricerca della fonte d'infezione con un'indagine epidemiologico-analitica.

7.0 - MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO NEI SISTEMI IMPIANTISTICI

I sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e i loro componenti, così come pure l'acqua potabile e le attrezzature sanitarie, possono favorire e amplificare la diffusione di sostanze aerodisperse; tra queste di particolare pericolosità risulta essere Legionella sp.

I più comuni impianti generatori di aerosol associati ad edifici comprendono torri di raffreddamento, condensatori evaporativi, diffusori di docce, aeratori di rubinetti, vasche per idromassaggio, nebulizzatori ed umidificatori.

I primi casi di legionellosi sono stati in prevalenza attribuiti a sostanze aerodisperse contenenti batteri provenienti da torri di raffreddamento o condensatori evaporativi o sezioni di umidificazione delle unità di trattamento dell'aria. Diversamente le infezioni sono risultate causate anche dalla contaminazione delle reti di distribuzione dell'acqua, apparecchi sanitari, attrezzature per l'ossigenoterapia, fontane e umidificatori ultrasonici.

L'aumento moderato della temperatura dell'acqua, rispetto a quella naturale, rappresenta uno dei principali fattori che favoriscono la crescita del batterio e la contaminazione ambientale. Altri fattori sono: il pH, la presenza di fonti di nutrimento, la presenza di altre forme di microrganismi.

La sopravvivenza della legionella è legata anche a fattori ambientali: l'aria sufficientemente umida (umidità relativa superiore al 65%), la temperatura non eccessivamente alta, e la radiazione solare non molto elevata.

Le procedure che contrastano la moltiplicazione e la diffusione di Legionella devono essere attentamente considerate e messe in atto durante le fasi di progettazione, di installazione, di funzionamento e di manutenzione. Per quanto tali misure non garantiscano che un sistema o un componente siano privi di legionelle, esse contribuiscono a diminuire la possibilità di inquinamento batterico grave.

7.1 - STRATEGIE DI PREVENZIONE NEI SISTEMI IMPIANTISTICI.

7.1.1 - *Strategie per prevenire la colonizzazione degli impianti.*

Evitare di installare tubazioni con tratti terminali ciechi e senza circolazione dell'acqua.

Evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Provvedere ad effettuare la pulizia periodica degli impianti.

Limitare la possibilità di nicchie biologiche per i microrganismi attraverso la pulizia degli impianti, la prevenzione e la rimozione dei sedimenti dai serbatoi d'acqua calda, bacini di raffreddamento e altre misure igieniche.

Mantenere efficienti i separatori di gocce montati a valle delle sezioni di umidificazione.

Controllare lo stato di efficienza dei filtri ed eliminare l'eventuale presenza di gocce d'acqua sulle loro superfici.

7.1.2 - *Strategie per prevenire la moltiplicazione batterica.*

Controllare, ove possibile, la temperatura dell'acqua in modo da evitare l'intervallo critico per la proliferazione dei batteri (25-55 ºC).

Utilizzare trattamenti biocidi al fine di ostacolare la crescita di alghe, protozoi e altri batteri che possono costituire nutrimento per la legionella.

Provvedere ad un efficace programma di trattamento dell'acqua, capace di prevenire la corrosione e la formazione di film biologico, che potrebbe contenere anche legionelle.

7.2 - MISURE DI PREVENZIONE A LUNGO TERMINE.

1. Ottenimento di informazioni preliminari circa il progetto, il funzionamento e la manutenzione dell'impianto idrico.
2. Progettare l'impianto in modo da avere ben separate le tubature dell'acqua calda da quelle dell'acqua fredda.
3. Programmazione di visite ispettive sull'impianto idrico al fine di: verificare possibili stagnazioni d'acqua, intersezioni tra sistemi di acqua potabile e industriale, effettuare misurazioni delle temperature di accumulo e di mandata dell'acqua calda ad uso sanitario.
4. Programmazione di visite ispettive sull'impianto di climatizzazione al fine di esaminare lo stato degli umidificatori, delle torri evaporative, l'ubicazione delle prese di aria esterna e lo stato delle canalizzazioni.
5. Controllo del programma di manutenzione.

Ai fini di una buona manutenzione delle condotte dell'aria occorre progettare, costruire ed installare i sistemi aeraulici tenendo anche presente le seguenti esigenze manutentive:

prendere in esame la possibilità di drenare efficacemente i fluidi usati per la pulizia;

evitare di collocare l'isolamento termico all'interno delle condotte, considerata la difficoltà di pulire in modo efficace l'isolamento stesso;

dotare (a monte e a valle) gli accessori posti sui condotti (serrande, scambiatori, ecc.) di apposite aperture, di dimensioni idonee a consentire la loro pulizia, e di raccordi tali da consentirne un rapido ed agevole smontaggio e rimontaggio, assicurandosi che siano fornite accurate istruzioni per il montaggio e lo smontaggio dei componenti;

utilizzare materiali sufficientemente solidi per i condotti flessibili, tali da permetterne la pulizia meccanica;

utilizzare terminali (bocchette, anemostati) smontabili.

Durante l'esercizio dell'impianto è importante eseguire controlli periodici per rilevare la presenza o meno di sporcizia. Nel caso, poi, di un intervento di pulizia, occorre assicurarsi successivamente che le sostanze usate siano rimosse completamente dal sistema.

7.2.1 - *Silenziatori.*

I materiali fonoassorbenti impiegati di solito sono del tipo poroso e fibroso, e quindi particolarmente adatti a trattenere lo sporco e di difficile pulizia. Si raccomanda quindi l'impiego di finiture superficiali che limitino tali inconvenienti, anche se questo porta ad una maggiore estensione delle superfici e quindi a costi più elevati. Inoltre si raccomanda di osservare le distanze consigliate dai costruttori tra tali dispositivi e gli umidificatori.

7.2.2 - *Prese d'aria esterna.*

Le prese d'aria esterna, se poste su pareti verticali non protette, devono essere dimensionate per velocità non superiori a 2 m/s e devono essere dotate di efficaci sistemi per evitare che l'acqua penetri al loro interno. Occorre inoltre verificare la distanza tra dette prese e possibili sorgenti di inquinanti (compresa l'espulsione dell'aria).

7.2.3 - *Filtri.*

Il costo di una filtrazione più efficace è molto inferiore a quello della pulizia dei componenti delle reti di distribuzione. Si consiglia pertanto di installare filtri di classe Eurovent EU7[1)] a monte delle unità di trattamento dell'aria e ulteriori filtri di classe EU8/199 a valle di dette unità e comunque a valle degli eventuali silenziatori. Sui sistemi di ripresa dell'aria dovrebbero essere installati filtri almeno di classe EU7. Si raccomanda, ovviamente, una regolare pulizia e ricambio dei filtri.

7.2.4 - *Batterie di scambio termico.*

Le batterie possono dar luogo a emissione di odori a causa delle incrostazioni che si formano sulle superfici interne, soprattutto nel caso di batterie calde. Per minimizzare tali inconvenienti, soprattutto nel caso di temperature elevate, occorre effettuare una pulizia frequente mediante spazzolatura o aspirazione. Nel caso di batterie di raffreddamento, le superfici alettate ed in particolare le bacinelle di raccolta della condensa costituiscono i luoghi dove maggiormente proliferano microrganismi e muffe. Risulta pertanto necessario installare bacinelle inclinate in modo da evitare ristagni, e realizzarle con materiali anticorrosivi per agevolarne la pulizia.

7.2.5 - *Umidificatori dell'aria ambiente.*

Deve essere assicurato che non si verifichi formazione di acqua di condensa durante il funzionamento; tutte le parti a contatto con acqua in modo permanente devono essere pulite e se necessario periodicamente disinfettate.

7.2.6 - *Umidificatori adiabatici.*

La qualità dell'acqua spruzzata nelle sezioni di umidificazione adiabatica deve essere periodicamente controllata; l'incremento della carica batterica deve essere prevenuta mediante sistemi di sterilizzazione oppure mediante periodica pulizia dei sistemi. La carica batterica totale dell'acqua circolante non deve eccedere il valore standard di 10^6 CFU/L con una temperatura di incubazione di 20ºC±1ºC e 36ºC±1ºC. La presenza di legionella negli umidificatori è sicuramente evitata se la carica batterica non eccede 10^3 CFU/L.

7.2.7 - *Torri evaporative.*

La qualità dell'acqua spruzzata nelle torri evaporative deve essere periodicamente controllata; occorre inoltre pulire e drenare il sistema:

prima del collaudo;

alla fine della stagione di raffreddamento o prima di un lungo periodo di inattività;

all'inizio della stagione di raffreddamento o dopo un lungo periodo di inattività;

almeno due volte l'anno.

Sono raccomandate analisi microbiologiche periodiche. La carica batterica totale massima ammissibile è di 10^7 CFU/L; l'uso di biocidi non deve essere comunque continuativo.

[1)] La classificazione Eurovent EU prevede 14 classi di filtrazione con efficienze via via crescenti fino a EU14 (filtri per sale operatorie e camere bianche).

7.2.8 - Per quanto riguarda gli impianti di condizionamento dell'aria si indicano, di seguito, le misure più importanti ai fini della prevenzione.

1. Progettare le torri di raffreddamento e posizionare le prese d'aria degli impianti di condizionamento in modo tale da evitare che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporativi entri negli edifici.

2. Mantenere efficienti i separatori di gocce sulle torri di raffreddamento e sui condensatori evaporativi.

Assicurarsi che i filtri per l'aria esterna siano asciutti. Gocce d'acqua e condensa sui filtri forniscono un ambiente ideale per la diffusione dei batteri negli ambienti condizionati. I filtri dovrebbero essere puliti o sostituiti secondo le indicazioni fornite dai costruttori.

7.3 - CANALIZZAZIONI.

Per consentire una efficace pulizia delle superfici interne delle canalizzazioni, evitandone il danneggiamento dei rivestimenti, si può impiegare una tecnica particolare che fa uso di una testa ad ugello con fori asimmetrici, posta all'estremità di una tubazione flessibile che viene introdotta nelle aperture, appositamente predisposte. Da questa tubazione fuoriesce aria compressa in grossi quantitativi (fino a 300 m^3/h). L'elevata portata d'aria crea una sorta di lama d'aria che provoca il distacco della sporcizia dalle superfici interne della canalizzazione; l'asimmetria dei fori ne provoca poi una rotazione e quindi l'avanzamento della tubazione per tutta la sua lunghezza (fino a 30 m).

7.4 - ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

È opportuno istituire il Registro per la documentazione degli interventi di manutenzione, ordinari e straordinari, sugli impianti idrici e di climatizzazione.

8.0 - METODI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA CONTAMINAZIONE DEL SISTEMA IDRICO

Si riporta di seguito una rassegna delle metodiche attualmente possibili che andranno adottate previa valutazione del singolo impianto, del sistema idrico e dell'ambiente nel quale si opera. Le misure di lotta a lungo termine sono comunque legate ad una buona progettazione degli impianti, in particolare negli ospedali, negli stabilimenti termali e nei ricoveri per anziani.

8.1 - TRATTAMENTO TERMICO.

L'effetto inattivante dell'aumento della temperatura è stato dimostrato sia negli ospedali che in alberghi. Impianti dell'acqua calda mantenuti a temperature superiori ai 50ºC sono meno frequentemente colonizzati da *Legionella*.

L'aumento della temperatura dell'acqua calda è uno dei metodi correntemente adoperato per il controllo della legionella nell'impianto di distribuzione dell'acqua. Una temperatura superiore a 60ºC inattiva la legionella in modo proporzionale al tempo di esposizione.

(I limiti di temperatura di 48º±5ºC previsti all' art. 5, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 «si applicano agli impianti termici ... destinati alla produzione centralizzata di acqua calda ... per una pluralità di utenze di tipo abitativo...»).

8.1.1 - *Shock termico.*

Il metodo.

Elevare la temperatura dell'acqua a 70-80ºC continuativamente per tre giorni e far scorrere l'acqua quotidianamente attraverso i rubinetti per un tempo di 30 minuti. Alcuni autori raccomandano di svuotare preventivamente i serbatoi dell'acqua calda, di pulirli ed effettuare una decontaminazione con cloro (100 mg/L per 12-14 ore).

È fondamentale verificare che, durante la procedura, la temperatura dell'acqua nei punti distali raggiunga o ecceda i 60ºC; se questa temperatura non viene raggiunta e mantenuta la procedura non fornisce garanzie.

Alla fine della procedura si devono effettuare dei prelievi d'acqua e dei sedimenti in punti distali dell'impianto e procedere ad un controllo batteriologico.

In caso di risultato sfavorevole, la procedura deve essere ripetuta fino al raggiungimento di una decontaminazione documentata.

Dopo la decontaminazione il controllo microbiologico deve essere ripetuto periodicamente secondo i criteri riportati nel paragrafo 9.1.4.

Vantaggi.

Non richiede particolari attrezzature e quindi può essere messo in atto immediatamente, vantaggio non trascurabile in presenza di un cluster epidemico.

Svantaggi.

Richiede tempo e personale, o l'installazione di sonde a distanza, per controllare la temperatura dell'acqua nei punti distali, nei serbatoi e il tempo di scorrimento dell'acqua. Inoltre è una modalità di disinfezione sistemica ma temporanea in quanto la ricolonizzazione dell'impianto idrico può verificarsi in un periodo di tempo variabile da alcune settimane ad alcuni mesi dopo lo shock termico se la temperatura dell'acqua circolante ritorna al di sotto dei 50ºC.

8.1.2 - *Mantenimento costante della temperatura tra 55-60ºC all'interno della rete ed a monte della miscelazione con acqua fredda.*

Questa tecnica pur garantendo una buona efficacia presenta l'inconveniente degli elevati consumi di energia e di conseguenza di costi elevati, a volte non compatibili con generali criteri di economia energetica. Inoltre, potrebbe presentare problemi di sicurezza per gli utenti della rete idrica.

In pratica:

nel caso di impianti a doppia regolazione, la prima (costituita da un termostato regolato a 55-60ºC) serve a regolare la temperatura di accumulo, mentre la seconda (costituita da un miscelatore) serve a regolare la temperatura di distribuzione dell'acqua calda a 42-44ºC.

In base alle temperature normalmente utilizzate, la legionella non può svilupparsi nei bollitori, ma soltanto nelle reti di distribuzione e di ricircolo.

Per ottenere la disinfezione termica di questi impianti si può:

1) by-passare il miscelatore con una valvola elettrica a due vie asservita ad un orologio programmatore;

2) fissare (con l'aiuto di un termostato) a 60ºC la temperatura di produzione dell'acqua calda;

3) mandare in temperatura la valvola di by-pass per mezz'ora nel periodo notturno considerato a minor consumo d'acqua, facendo circolare acqua a 60ºC.

Nel caso di impianti in cui l'acqua calda è prodotta e distribuita a 45-48ºC, ad una temperatura leggermente superiore a quella di utilizzo, la regolazione finale è lasciata ai singoli rubinetti. Date le temperature relativamente basse, la legionella può colonizzare sia i bollitori, sia le reti di distribuzione e di ricircolo. La disinfezione termica, in questi impianti non è agevole per almeno tre motivi:

1) possono essere utilizzati solo sistemi di regolazione a punto fisso con almeno due livelli: quello di esercizio (45-48ºC) e quello di disinfezione (60ºC);

2) è difficile tenere sotto controllo i tempi della disinfezione, perché bisogna elevare la temperatura non solo dei bollitori, ma anche delle reti di distribuzione;

3) anche dopo il periodo di disinfezione, si è costretti a distribuire acqua troppo calda, non essendoci regolazione a valle dei bollitori.

Normalmente, considerando tali difficoltà, conviene cambiare sistema di regolazione e adottare quello con termostato e miscelatore.

8.2 - CLORAZIONE.

Il cloro è un agente ossidante che è stato usato con successo per il controllo igienico-sanitario delle acque potabili. L'inattivazione e la soppressione di *L. pneumophila* richiedono una concentrazione costante di cloro superiore a 3 mg/L.

Per la bonifica si utilizzano due approcci: l'iperclorazione shock e l'iperclorazione continua. Tali procedure implicano un conseguente aumento del cloro residuo nell'acqua e l'eventuale maggiore formazione di sottoprodotti (BPD). Per il monitoraggio e l'analisi sia batteriologica che del cloro residuo e dei depositi della rete idrica è necessario personale qualificato.

La concentrazione del cloro varia in base alle caratteristiche organolettiche dell'acqua e alle caratteristiche strutturali dell'impianto. L'attività biocida del cloro, inoltre, è sensibile al pH e decresce rapidamente sopra il valore 7. Occorre mantenere, quindi, il pH dell'acqua tra valori 6 e 7 per poter usare la concentrazione più bassa efficace di cloro.

8.2.1 - *L'iperclorazione shock.*

Il metodo.

Deve essere effettuata su acqua a temperatura inferiore a 30°, con una singola immissione di cloro in acqua fino ad ottenere concentrazioni di cloro residuo libero di 20-50 mg/L in tutto l'impianto, ivi compresi i punti distali. Dopo un periodo di contatto di 2h con 20 mg/L di cloro oppure di 1h con 50 mg/L di cloro, l'acqua viene drenata e nuova acqua viene fatta scorrere nell'impianto fino a che il livello di cloro ritorna alla concentrazione di 0,5-1 mg/L. A tali concentrazioni di cloro l'acqua può essere considerata potabile, anche se il decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988 prevede un limite consigliato di 0,2 mg/L, vista la particolare situazione contingente.

8.2.2 - *L'iperclorazione continua.*

Il metodo.

Si ottiene con l'aggiunta continua di cloro che può essere introdotto, di norma, sotto forma di ipoclorito di calcio o ipoclorito di sodio. I livelli residui di cloro in questo caso possono variare a seconda della qualità dell'acqua, del flusso e della decontaminazione dai biofilm, comunque il disinfettante residuo deve essere compreso tra 1 e 3 mg/L. In presenza di aree di ristagno o problemi di ricircolazione nel sistema di distribuzione dell'acqua, il cloro in queste aree non inattiverà la legionella.

Vantaggi.

L'iperclorazione continua è una modalità di disinfezione generale che garantisce una concentrazione residua del disinfettante in tutto il sistema di distribuzione dell'acqua in modo da minimizzare la colonizzazione della legionella nei punti distali.

Svantaggi.

Lo svantaggio dell'iperclorazione continua è che il cloro è corrosivo e può provocare danni alle tubature. Inoltre, la quantità di cloro residuo prevista è difficilmente compatibile con gli standard attuali dell'acqua potabile sia come disinfettante residuo che come presenza di sottoprodotti (BPD).

8.3 - BIOSSIDO DI CLORO.

L'impiego del biossido di cloro è in corso di sperimentazione in alcuni Paesi, ma ancora non vi sono elementi sufficientemente convalidati per un suo impiego sicuro ed efficace. Tale metodica, infatti, richiede la presenza di un generatore di cloro le cui condizione di sicurezza vanno garantite.

Le concentrazioni, proposte da alcuni Autori, sono variabili da 0,1 a 1,0 mg/L a seconda dei settori dell'impianto idrico in cui viene impiegato (serbatoi, tubazioni, ecc.). Inoltre ha efficacia diversa sui vari tipi di materiali (efficacia maggiore su gomma rispetto alla plastica; mentre non sembra impiegabile con tubazioni in rame).

8.4 - LAMPADE A RAGGI ULTRAVIOLETTI.

L'irradiazione con luce ultravioletta è un metodo alternativo interessante per la disinfezione dell'acqua potabile. La luce ultravioletta (254 nm) inattiva i batteri producendo dei dimeri di timina nel DNA che ne ostacolano la replicazione. L'applicazione della luce ultravioletta è una modalità di disinfezione che risulta essere maggiormente efficace in vicinanza del punto di impiego. Tale tecnica non è adeguata come unica modalità per un intero edificio poiché non possiede effetto residuo mentre la legionella persiste nei biofilm, nei punti morti e nelle sezioni stagnanti dell'impianto.

Il metodo.

L'apparecchio dovrebbe essere vicino al punto di utilizzo. L'acqua scorre in una parte della camera idraulica e l'esposizione alla luce ultravioletta generata da lampade di mercurio a bassa pressione la disinfetta. I metodi dello shock termico o della clorazione possono essere utilizzati prima dell'applicazione della luce ultravioletta per controllare le legionelle presenti nell'impianto.

Vantaggi.

I vantaggi della luce ultravioletta sono la facilità d'installazione dell'apparecchio e l'assenza di effetti avversi sull'acqua o sulle tubature. A differenza di quanto accade con le sostanze chimiche, il sapore dell'acqua non viene influenzato e non ci sono sottoprodotti.

Il trattamento può essere più efficace se il controllo della legionella è localizzato in aree piccole come ad esempio un reparto di terapia intensiva.

Svantaggi.

Lo svantaggio principale consiste nel fatto che il flusso dell'acqua sottoposta all'azione dei raggi deve avere uno spessore di pochi centimetri (in genere fino a 3 cm) e deve essere scarsamente torbida per non limitarne l'efficienza. Inoltre, la mancanza di protezione residua nei punti distali, ne limita le potenzialità.

8.5 - IONIZZAZIONE RAME/ARGENTO.

Metalli come il rame e l'argento sono noti agenti battericidi e l'effetto è dovuto alla loro azione sulla parete cellulare del microrganismo, che comporta una distorsione della permeabilità cellulare che, unita alla denaturazione proteica, porta le cellule alla lisi e alla morte.

Il metodo.

Gli ioni di rame ed argento sono generati elettroliticamente e la loro concentrazione nel mezzo acquoso dipende dalla potenza applicata agli elettrodi. La dose d'attacco proposta da alcuni autori per la prevenzione di legionellosi nosocomiale è di 0,02-0,08 mg/L di argento e 0,2-0,8 mg/L di rame.

Vantaggi.

Il metodo è di facile applicazione e non è influenzato dalla temperatura dell'acqua. Inoltre, a causa dell'accumulo del rame nel biofilm l'effetto battericida persiste per alcune settimane dopo la disattivazione del sistema e questo riduce la possibilità di una ricolonizzazione.

Svantaggi.

Poiché il sistema è soggetto a delle fluttuazioni di concentrazione è necessario controllare sistematicamente la concentrazione dei due metalli oltreché il pH dell'acqua (6-8). Tale tecnica non è adatta per reti idriche in zinco poiché questo metallo produce l'inattivazione degli ioni argento. Inoltre, in caso di trattamento continuo bisogna verificare il non superamento della concentrazione massima ammissibile (CMA) prevista dalla legislazione vigente per l'acqua potabile.

8.6 - PEROSSIDO DI IDROGENO E ARGENTO.

Il trattamento viene effettuato tramite una soluzione stabile e concentrata di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e argento, sfruttando l'azione battericida di ciascuna delle due componenti e la sinergia che tra di loro si sviluppa. La tecnica è relativamente recente come applicazione e necessita di ulteriori conferme sperimentali.

Tabella 5. Prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico

Metodi	Quando?	Commenti
• **Ricerca della *Legionella* nell'impianto idrico**	Nelle strutture recettive: in presenza di 1 o più casi In ospedale: monitoraggio periodico nei reparti ad alto rischio	Rischio elevato di infezioni nosocomiali nel caso in cui la concentrazione di legionelle sia ≥10^3UFC/L
Trattamento termico: • Aumento della T° dell'acqua calda a 70-80°C continuativamente per tre giorni consecutivi con scorrimento per 30 minuti al giorno (shock termico) **oppure** • Mantenimento di una temperatura tra i 55-60°C nella rete dell'acqua calda	In caso di infezioni da *Legionella* sp. e in presenza di massiva contaminazione dell'impianto Quando si mette in funzione il sistema idrico	Indispensabili controlli microbiologici, da ripetere periodicamente Controlli periodici della temperatura in punti periferici rappresentativi dell'impianto. Controlli microbiologici in presenza di uno o più casi
Clorazione: • Iperclorazione shock: immettere cloro nell'acqua fino ad ottenere concentrazioni di cl residuo di 20-50 mg/L. Periodo di contatto: 2 ore con 20mg/L oppure 1 ora con 50mg/L. **oppure** • Iperclorazione continua: aggiungere cloro in modo che la concentrazione residua sia compresa tra 1-3 mg/L.	In caso di infezioni da *Legionella* sp. e in presenza di massiva contaminazione dell'impianto	Disinfezione sistemica, con una concentrazione disinfettante residua. Azione corrosiva del cloro sulle tubature Minimizza la colonizzazione di legionella nei punti distali
• **Raggi ultravioletti**	Misura di riserva applicabile in circostanze particolari	Metodo relativamente costoso. I raggi UV hanno solo un effetto locale e sono possibili contaminazioni distali
• **Ionizzazione rame/argento**	In presenza di contaminazione da *Legionella* sp nell'impianto idrico o come misura preventiva in alternativa alla disinfezione termica	Facile applicazione e non influenzato dalla T° dell'acqua Verificare che la concetrazione degli ioni Cu e Ag non superi la CMA prevista dalla legislazione vigente
• **Perossido d'idrogeno e argento stabilizzati**	In presenza di contaminazione da *Legionella* sp nell'impianto idrico o come misura preventiva in alternativa alla disinfezione termica o con cloro.	Tecnica recente che necessita di ulteriori conferme sperimentali
• **Biossido di cloro**	In presenza di contaminazione da *Legionella* sp nell'impianto idrico o come misura preventiva in alternativa alla disinfezione termica o all'iperclorazione.	Indicato per contrastare la crescita di biofilm Tecnica recente che necessita di ulteriori conferme sperimentali

9.0 - STRATEGIE DI INTERVENTO

9.1 - OSPEDALI, CASE DI CURA.

La legionellosi deve essere sempre considerata nella diagnosi differenziale delle polmoniti nosocomiali.

9.1.1 - *Definizione di infezione nosocomiale.*

Si definisce caso accertato di legionellosi nosocomiale un caso confermato mediante indagini di laboratorio verificatosi in un paziente che è stato ospedalizzato continuativamente per almeno 10 giorni prima dell'inizio dei sintomi. Un'infezione che si manifesta in un paziente ricoverato per un periodo variabile da 2 a 9 giorni è considerato un caso di malattia di possibile origine nosocomiale.

Due o più casi che si verifichino in un ospedale nell'arco di 6 mesi, vengono invece definiti come un'epidemia ospedaliera.

Negli ospedali, anche in assenza di casi evidenti, i medici devono prestare attenzione al problema. Un aumento del numero di polmoniti nosocomiali deve far pensare a un cluster di casi di legionellosi e deve indurre i medici a richiedere gli esami specifici in questi malati.

9.1.2 - *L'indagine di una legionellosi nosocomiale deve seguire le seguenti tappe:*

1. Conferma della diagnosi. Se possibile isolamento colturale e identificazione precisa del germe in causa.

2. Notifica alle autorità sanitarie.

3. Ricerca dell'esposizione: locali frequentati e trattamenti a rischio.

4. Ricerca di altri casi. Adozione di un protocollo per la ricerca della legionella in tutti i nuovi casi di polmonite nosocomiale. Se la situazione è di particolare gravità, può essere necessario condurre un'indagine retrospettiva (titoli anticorpali su sieri conservati, ricerca dell'antigene urinario in malati recenti).

5. Descrizione della distribuzione nel tempo e nello spazio dei casi confermati, dei casi possibili e eventualmente dei casi dubbi. Rappresentazione grafica della curva epidemica e piano della situazione. Descrizione dei trattamenti a rischio e del tipo di acqua utilizzata per i differenti trattamenti.

6. Ricerca di esposizioni comuni.

7. Ipotesi sulla possibile origine dell'infezione.

8. Indagini ambientali mirate in base alle ipotesi emerse dallo studio descrittivo.

9. Confronto dei ceppi di *Legionella* isolati dai malati con quelli isolati dall'ambiente; per la tipizzazione e il confronto, inviare gli isolati al laboratorio di riferimento.

10. Eventualmente, se l'origine dell'epidemia resta difficile da identificare, effettuare un'indagine di tipo caso-controllo.

Per riassumere, al verificarsi di uno o più casi di infezione nosocomiale adottare i seguenti provvedimenti:

1. L'informazione dell'evento deve essere diffusa rapidamente al personale sanitario.

2. La sorveglianza attiva dei possibili ulteriori casi deve essere avviata.

3. La sorveglianza ambientale con ricerca della legionella nelle possibili fonti di contagio dovrà essere attivata.

9.1.3 - *La valutazione del rischio di contrarre la malattia suggerisce di applicare le misure seguenti:*

Presenza di una concentrazione di legionelle fino a 10^2 UFC/L (assenza di casi): non è necessario alcun intervento.

Presenza di una concentrazione di legionelle compresa tra 10^3-10^4 UFC/L: contaminazione, si potrebbero verificare casi sporadici:

in assenza di casi è raccomandata una aumentata sorveglianza clinica, in particolare per i pazienti a rischio. Evitare l'uso dell'acqua dell'impianto idrico per docce o abluzioni che possano provocare la formazione di aerosol. Ripetere periodicamente i controlli batteriologici;

in presenza di un caso effettuare la bonifica ambientale ed adottare misure specifiche di prevenzione e controllo.

Presenza di una concentrazione di legionelle $> 10^4$ UFC/L: contaminazione importante. Mettere in atto immediatamente misure di decontaminazione: shock termico o iperclorazione. Successiva verifica dei risultati.

Nel caso si verificassero le condizioni che richiedono un intervento di bonifica, utilizzare uno o più metodi precedentemente illustrati.

La valutazione delle cariche batteriche deve essere effettuata utilizzando modalità corrette di campionamento (vedi All. 2) ed un piano di campionamento definito.

9.1.4 - *Misure a breve termine.*

Poiché i metodi massivi di disinfezione non sono sufficienti per eliminare definitivamente la presenza di legionella in una rete dell'acqua calda e la disinfezione puntuale di una rete senza misure strutturali ha solo un'azione temporanea, è necessario mettere in atto le seguenti misure a breve termine:

sostituzione dei giunti, filtri dei rubinetti e cipolle delle docce, tubi flessibili delle docce usurati e di ogni altro elemento di discontinuità;

decalcificazione degli elementi meno usurati in una soluzione acida (per es. acido sulfamico, aceto bianco ecc.) e disinfezione in una soluzione contenente almeno 50 mg di cloro libero per litro d'acqua fredda per almeno 30 minuti.

Dopo la bonifica, effettuare ulteriori controlli ambientali con la seguente cadenza:

immediatamente dopo la bonifica;

se il risultato è negativo, dopo 15-30 giorni;

se negativo, dopo tre mesi;

se negativo, periodicamente ogni sei mesi.

9.1.5 - *Misure a lungo termine.*

Le misure sopracitate hanno un effetto limitato nel tempo, è quindi necessario mettere in pratica le seguenti misure a lungo termine:

almeno una volta l'anno svuotare, pulire e disinfettare serbatoi, scaldabagni e tubature. I prodotti chimici utilizzati devono essere puri, gli operatori devono essere protetti e la disinfezione praticata dopo la pulizia e il risciacquo. Un risciacquo prolungato seguito eventualmente da una disinfezione è necessario dopo l'installazione di nuove tubature e dopo lavori di manutenzione dell'impianto;

il controllo della formazione di depositi di calcare può essere realizzato, se necessario, sui circuiti dell'acqua calda con l'aiuto degli usuali sistemi in commercio (resine a scambio ionico, ecc.). In questo caso è necessario un monitoraggio giornaliero da parte di personale appositamente addestrato;

la decalcificazione periferica delle docce deve essere effettuata regolarmente, al minimo una volta all'anno;

in occasione di lavori sulla rete idrica:

approfittare per eliminare bracci morti e tubi ostruiti. Aggiornare la pianta della rete;

effettuare un risciacquo prolungato che può essere seguito da una disinfezione e da un altro risciacquo.

Per le attrezzature che generano aerosol (umidificatori, attrezzature per l'assistenza respiratoria, sonde nasogastriche, drenaggi, ecc.), è opportuno utilizzare sempre acqua sterile sostituita giornalmente e mai rabboccata. I componenti delle attrezzature per l'assistenza respiratoria devono essere monouso sterili o, comunque, decontaminati in modo adeguato dopo l'uso. Infine se i casi sono associati ad impianti di condizionamento dell'aria, occorre bloccarli, procedere alla loro pulizia e disinfezione, alla loro modifica (se necessaria) ed alla loro regolare manutenzione con particolare riferimento alla sostituzione dei filtri; vanno inoltre modificati i sistemi di umidificazione dell'ambiente.

9.2 - COMUNITÀ.

Anche per i casi che si verificano in comunità deve essere effettuata un'indagine epidemiologica ed ambientale per la valutazione dell'esposizione (come al punto 9.1.3.) e per la diagnosi dei casi.

Strutture recettive (alberghi, campeggi, navi, impianti sportivi e ludici, fiere, esposizioni, ecc.):

presenza di una concentrazione di legionelle compresa tra 10^3-10^4 UFC/L: in assenza di casi effettuare la sorveglianza epidemiologica:

in presenza di uno o più casi associati al soggiorno nella struttura alberghiera, effettuare la bonifica ambientale;

presenza di una concentrazione di legionelle $>10^4$ UFC/L: contaminazione importante. Mettere in atto immediatamente misure di decontaminazione: shock termico o iperclorazione, sia in presenza che in assenza di casi. Successiva verifica dei risultati.

È molto importante la successiva verifica dei risultati e la messa in atto delle misure a breve e a lungo termine descritte in precedenza.

In aggiunta negli edifici a funzionamento stagionale, prima della riapertura procedere a una pulizia completa dei serbatoi e della rubinetteria, e far defluire a lungo l'acqua da tutti i rubinetti.

Negli edifici in cui gli appartamenti o le camere restano vuoti per periodi prolungati conviene far defluire l'acqua ai punti di utilizzazione, in particolare prima di mettere a disposizione la camera ad un nuovo occupante per ridurre l'esposizione alla legionella.

L'acqua utilizzata nei circuiti di fontane decorative, piscine e vasche per idromassaggi, esposte a scopo dimostrativo, in occasione di fiere o esposizioni, deve essere disinfettata con mezzi fisici e/o chimici.

10.0 - MISURE PREVENTIVE PER LE PISCINE

Per quanto riguarda le piscine alimentate con acqua dolce, la normativa vigente prevede una concentrazione di cloro attivo libero nell'acqua della vasca pari a 1 mg/l (0,7-1,2 mg/l). Sebbene tali valori del cloro rendano improbabile un'eventuale contaminazione da legionella, tuttavia, si raccomanda in occasione dello svuotamento periodico della vasca (da effettuarsi almeno una volta all'anno) la pulizia disinfezione shock della vasca, delle tubature e la sostituzione dei filtri della vasca, la revisione accurata dei sistemi di circolazione dell'acqua, con eliminazione di ogni deposito ed inoltre la periodica manutenzione con smontaggio e accurata pulizia di rubinetti e docce.

Per quanto riguarda gli stabilimenti termali, un trattamento di disinfezione delle acque non appare attuabile in quanto l'acqua minerale naturale utilizzata per le cure termali non può essere trattata, mentre si può procedere ad un'adeguata progettazione degli impianti, evitando l'uso di materiale e componenti che forniscano un *pabulum* per la legionella (ad esempio alcune gomme utilizzate per le guarnizioni) o mediante una strutturazione dell'impianto che eviti rallentamenti del flusso idrico o ristagni.

Ai fini della sorveglianza epidemiologica si ritiene opportuno che gli operatori sanitari inseriscano tra le informazioni anamnestiche di ogni paziente affetto da polmonite anche l'eventuale frequentazione di piscine nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi della malattia. In caso di anamnesi positiva è opportuno sottoporre il paziente ad adeguati esami microbiologici e di tipizzazione molecolare.

11.0 - MISURE DI SICUREZZA PER LE PROCEDURE DI DECONTAMINAZIONE

Sebbene esistano pochissimi dati in letteratura, si ritiene che gli addetti alla manutenzione o alla pulizia di sistemi di smaltimento del calore di tipo umido (Wet Type Heat Rejection, WTHR) o di altri dispositivi produttori di aerosol siano da ritenersi lavoratori ad alto rischio di esposizione per la legionella. Per questi soggetti la più valida misura di prevenzione è costituita dall'uso di una maschera respiratoria dotata di filtro HEPA o «tipo H» ad alta efficienza. I filtri in grado di trattenere aerosol, nebbie, particolati, particelle di amianto, ecc., dovrebbero essere in grado di assicurare una adeguata protezione nei confronti della legionella.

L'uso della maschera è particolarmente raccomandato nelle operazioni di pulizia basate sull'impiego di vapore, acqua o aria ad alta pressione o su altri mezzi che possono generare aerosol.

Per gli addetti alla decontaminazione, inoltre, si raccomandano misure di protezione aggiuntive: guanti di gomma, occhiali e tute protettive.

BIBLIOGRAFIA SELEZIONATA

1. World Health Organization. Epidemiology, prevention and control of legionellosis: Memorandum from a WHO meeting. Bulletin of the World Health Organization, 1990, 58: 155-164.

2. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for Prevention of Nosocomial Pneumonia. MMWR 1997; 46(RR-1):1-79.

3. Castellani Pastoris M. Legionellosi: una malattia di rilievo ancora sottovalutata. L'Igiene Moderna, 1999:111, 105-115.

4. Ministère du Travail et des Affaires Sociales. Direction générale de la Santé. Guide d'investigation d'un ou plusieurs cas de légionellose. Bulletin épidémiologique hebdomadaire 1997, 20-22:83-105.

5. Office fédéral de la santé publique. Légionelles et légionellose. Particularités biologiques, épidémiologie, aspects cliniques, enquêtes environnementales, prévention et mesures de lutte. Berne, OFSP, 1999.

6. Lin Yu, Stout JE, Yu VL. Disinfection of water distribution systems for *Legionella*. Semin Resp Infect, 1998; 13:147-159.

7. Yu VL, Liu Z, Stout JE, Goetz A. *Legionella* disinfection of water distribution systems: principles, problems, and practice. Infect Control Hosp Epidemiol 1993; 14:567-570.

8. Korvick J, Yu VL, Fang GD. The role of *Legionella* sp. in nosocomial *pneumonia.* Semin Respiratory Infections 1987; 2:34-47.

9. United Kingdom Department of Health: The Control of *Legionella* in Health Care Premises - A Code of Practice. London, UK, Her Majesty's Stationary Office, 1991.

10. United Kingdom Department of Health: The prevention and control of legionellosis (including Legionnaires' Disease). Approved Code of Practice. London, UK, Her Majesty's Stationary Office. Health and Safety Executive1991/1993.

11. Drasar V, Pospichal Z, Luck PC. Outbreak of L. *pneumophila* sg 3 among kidney transplants in Prague (Abstract). European Working Group on *Legionella* Infections (EWGLI). 14th Meeting 1999. Abstract book.

12. Castellani Pastoris M., Benedetti P. *Legionella* e legionellosi. Istituto Superiore di Sanità e Assessorato alla Sanità Regione Campania 1993.

13. Ezzeddine H, Van Hossel C, Delmee M, Wauters C. *Legionella* spp. in a hospital hot water system: effect of control measures. J Hosp Inf 1989; 13: 121-131.

14. Yu VL, Beam TR, Lumish RM, Vickers RM, Fleming J, McDermott C, Romano J. Routine culturing for *Legionella* in the hospital environment may be a good idea: a 3 hospital prospective study. Amer J Med Sci 1987; 294: 97-99.

15. Vickers RM, Yu VL, Hanna S, Muraca P, Diven W, Carmen N, Taylor F. Determinants of *L. pneumophila* contamination of water distribution systems: 15 hospital prospective study. Infec Control 1987; 8: 357-363.

16. Goetz A, Yu VL. Screening for nosocomial legionellosis by culture of the water supply and targeting high risk patients for specialized laboratory testing. Amer J Infect Control 1991; 19: 63-66.

17. Liu Z, Stout JE, Tedesco L, Boldin M, Hwang C, Yu VL. Efficacy of ultraviolet light on the disinfection of *Legionella* in a hospital water distribution system. Water Research 1995; 29: 2275-2228.

18. Liu Z, Stout JE, Boldin M, Rugh J, Diven WF, Yu VL. Intermittent use of copper-silver ionization for *Legionella* control in water distribution systems: a potential option in buildings housing low risk individuals. Clin Infect Dis 1998; 26: 138-140.

19. Rota MC, Castellani Pastoris M, Salmaso S. La legionellosi in Italia nel 1997. Notiziario ISS, 1998, vol 11, N. 11.

20. Rota MC, Castellani Pastoris M, Salmaso S. La legionellosi in Italia nel 1998. Notiziario ISS, 1999, vol 12, N. 8.

21. Vergis EN, Yu VL. *Legionella* species in Antimicrobial Therapy andVvaccines. Editors VL Yu, TC Merigang, sl Barriere. 1999, pg. 257-272.

22. American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard guide for inspecting water systems for *Legionella*e and investigating possible outbreaks of legionellosis (Legionnaires' Disease or Pontiac Fever). AMST, West Conshohocken, PA, USA,1999.

23. Klein NC, Cunha BA. Treatment of Legionnaires' Disease. Seminars in Respiratory Infections, 1988, Vol. 13, N.2 (June), 140-146.

24. World Health Organization. Weekly Epidemiological Record. Legionnaires' Disease, Europe, 1998. 1999, 74, N. 33, 273-277.

25. Breiman RF, Butler JC. Legionnaires' Disease: clinical, epidemiological, and public health perspectives. Seminar in Respiratory Infections, 1998, Vol 13, N. 2 (June), 84-89.

26. Fallon RJ, Rowbotham TJ. Microbiological investigation into an outbreak of Pontiac fever due to *Legionella* micdadei associated with use of a whirlpool. J. Clin. Pathol., 1990; 43: 479-483.

27. Spitalny KC, Vogt RL, Orciari LA, Witherell LE, Etkind P, Novick LF. Pontiac fever associated with a whirlpool spa. Am. J. Epidemiol. 1984; 120: 809-817.

28. VDI 6022 Hygienic Standards or Ventilation and Air-conditioning Systems, 1998.

29. De Santoli L, Fracastoro GV. Qualità dell'Aria negli Ambienti Interni - Soluzioni e Strategie, AICARR, Milano, 1998.

30. ASTM, Inspecting Water System for *Legionellae*, 1996.

31. Circulaire DGS n. 97/311 du 24-4-97 relative a la surveillance et la prevention de la legionellose.

32. Legionellosis Position Paper approved by ASHRAE BoD, June 25, 1998.

ALLEGATO 1

RICERCA DI *LEGIONELLA* IN CAMPIONI ORGANICI

1. - CAMPIONAMENTO.

Legionella può essere ricercata nel materiale proveniente dall'apparato respiratorio (espettorato e/o sputo, broncoaspirato, broncolavaggio, parenchima polmonare) e nell'essudato pleurico e pericardico. Sono talvolta positive colture effettuate con emocoltura risultate negative per altri microrganismi, oppure positive in caso di doppia infezione.

Tutti i campioni devono essere raccolti in contenitori sterili con tappo a vite idonei per la centrifugazione.

Quando necessario, al fine di evitare l'essiccamento dei materiali, aggiungere al campione 1-2 ml di acqua distillata sterile.

Non utilizzare soluzioni saline (soluzione fisiologica) che possono produrre un effetto inibitore su *Legionella*. Il clinico che effettuerà il broncolavaggio deve essere informato che è preferibile utilizzare acqua distillata sterile o scarse quantità di soluzione salina.

2. - TRASPORTO E CONSERVAZIONE.

Non è necessario l'impiego di terreni di trasporto. I campioni devono essere trasportati in laboratorio nel più breve tempo possibile. Se si prevede un tempo superiore a 30 minuti, mantenere il campione refrigerato. Se possibile evitare il congelamento.

3. - PROTOCOLLO ANALITICO.

L'escreato ed il tessuto polmonare contengono sostanze inibenti lo sviluppo di *Legionella*. È pertanto consigliabile diluire i campioni in una piccola quantità di acqua distillata sterile oppure in brodo non contenente NaCl. Se l'espettorato è molto denso, deve essere trattato con un fluidificante. I broncolavaggi e le emocolture possono essere concentrate per centrifugazione (3000 r.p.m. per 20 minuti). I campioni prevedibilmente contaminati dovranno essere in parte trattati a 50ºC per 30 minuti. Oppure, in alternativa, potranno essere trattati diluendoli 1:10 con una soluzione tamponata di HCl-KCl a pH 2,2[2)], e mantenendoli a temperatura ambiente per 5 minuti.

Piastrare 0,1 ml dei campioni trattati e non trattati su una piastra di BCYE agar e una di BCYE agar selettivo (le denominazioni del terreno selettivo sono diverse secondo le sostanze ad azione antibatterica e antifungina in esso contenute).

Incubare a 36-37 ºC in aerobiosi, in ambiente umido, con 2,5% di CO_2, oppure in microaerofilia.

Esaminare giornalmente ed eliminare una piastra come negativa solo dopo almeno 10 giorni di incubazione (Allegato 3).

---

2) Soluzione tamponata a PH 2,2:3,9 ml di HCl 0,2 M+25ml di KCl 0,2 M, aggiustare a pH 2,2 con KOH 1 M, sterilizzare per filtrazione oppure in autoclave a 121ºC per 15 minuti.

ALLEGATO 2

RICERCA DI *LEGIONELLA* IN CAMPIONI AMBIENTALI 79

1. - CAMPIONAMENTO.

Eseguire le operazioni osservando le precauzioni necessarie alla tutela della salute dell'operatore (mascherine, guanti, occhiali). *Legionella* sarà ricercata nell'ambiente idrico artificiale (impianti idrici, impianti di climatizzazione con refrigerazione ad acqua o ad aria, fontane decorative, idromassaggi, apparecchiature mediche per la respirazione assistita, stabilimenti termali) limitando i prelievi ai punti che maggiormente possono essere critici, sia in base alla struttura dell'impianto sia in funzione dei dati epidemiologici.

I campioni sono rappresentati da:

acqua del circuito dell'acqua calda e di quello dell'acqua fredda qualora la temperatura sia superiore a 20ºC;

depositi (cosiddetti «fanghi») da serbatoi e altri punti di raccolta dell'acqua;

incrostazioni da tubature e serbatoi;

tamponi utilizzati per raccogliere biofilm e altro materiale adeso alle pareti di tubature, sbocco di rubinetti, filtri rompigetto, interno del bulbo delle docce;

acqua di condensa e acqua di sifoni ed altre parti degli impianti per l'aria condizionata e di umidificazione;

acqua proveniente da sgocciolamento dalle torri di raffreddamento;

filtri da impianti di climatizzazione.

2. - MODALITÀ DI PRELIEVO.

2.1 - *Acqua.*

Il volume consigliabile è di almeno 1 litro, quando possibile, L'acqua sarà raccolta in recipienti sterili. Nel caso essa contenga cloro sarà opportuno aggiungere sodio tiosolfato ad una concentrazione finale di 0,01% (da una soluzione al 10% mettere 0,1 ml per 100 ml di acqua);

per la ricerca di *Legionella* in condizioni di utilizzo comune, prelevare, preferibilmente dal circuito dell'acqua calda, senza flambare al punto di sbocco e senza far scorrere precedentemente l'acqua;

per una ricerca quantitativa di *Legionella* nell'acqua all'interno dell'impianto, prelevare dopo aver fatto scorrere l'acqua per 5-10 minuti, flambando allo sbocco.

2.2 - *Depositi.*

Prelevare dallo scarico, oppure dal fondo della raccolta di acqua dopo aver eliminato l'acqua dall'alto. Raccogliere in recipienti sterili.

2.3 - *Incrostazioni.*

Prelevare da tubature e serbatoi, staccando meccanicamente il materiale depositatosi all'interno. Raccogliere in recipienti sterili.

2.4 - *Tamponi.*

Con un tampone sterile raccogliere il materiale depositato sulle superfici interne. Conservare il tampone in recipiente (provetta) con tappo a vite, contenente una piccola (2 ml) quantità dell'acqua dell'impianto.

2.5 - *Filtri.*

Il controllo deve essere eseguito su filtri utilizzati da diverso tempo, e non su quelli lavati o sostituiti di recente. Prelevare il filtro e conservarlo in un sacchetto di materiale plastico.

3. - TRASPORTO E CONSERVAZIONE.

I campioni devono essere conservati a temperatura ambiente, al riparo dalla luce. Vanno consegnati in tempo utile affinché l'analisi venga iniziata non oltre 24 ore dal prelievo. In caso di tempi più lunghi, conservare i campioni a 4 ºC e, comunque, per un periodo non superiore ai 7 giorni.

4. - PROTOCOLLO ANALITICO.

4.1 - *Acqua.*

Concentrare mediante filtrazione per membrana con porosità 0,2 µm. Talvolta può essere necessario utilizzare più membrane in successione. Prelevare la/le membrane con pinzette sterili e deporle in un contenitore sterile con tappo a vite contenente 10 ml della stessa acqua. Risospendere quanto depositato sulla membrana aiutandosi con una bacchetta a punta arrotondata oppure agitando energicamente su vortex.

Trattare parte della sospensione a 50ºC per 30 minuti. Oppure, in alternativa, trattare con soluzione tamponata HCl-KCl a pH 2,2 (vedere la composizione nella nota dell'Allegato 1). In tale caso, centrifugare 10 ml della sospensione concentrata a 3000 r.p.m. per 20 minuti, rimuovere il sopranatante lasciandone 1 ml, aggiungere 9 ml della soluzione tamponata acida, mescolare bene e lasciare a temperatura ambiente per 5 minuti.

Piastrare 0,1 ml dei campioni trattati e non trattati su una/due piastre di terreno selettivo per *Legionella.*

Incubare a 36-37ºC in aerobiosi, in ambiente umido, con 2,5% di CO_2, oppure in microaerofilia.

Conservare il campione concentrato a 4ºC.

Esaminare giornalmente le piastre. Qualora il campione fosse molto contaminato (presenza di numerose colonie dopo 24-48 ore dalla semina), sarà necessario eseguire diluizioni in base 10 (10^{-1} e 10^{-2}) con acqua distillata sterile del campione concentrato, eseguire un trattamento come indicato in precedenza, e piastrare 0,1 ml su terreno selettivo.

Eliminare una piastra come negativa solo dopo almeno 10 giorni di incubazione.

Nel caso di presenza di colonie di *Legionella* (Allegato 3) si potrà effettuare una valutazione quantitativa (unità formanti colonia/Litro, UFC/L) in base al numero di colonie per piastra ed alla concentrazione effettuata sul campione originale, tenendo conto anche delle eventuali diluizioni effettuate successivamente.

4.2 - *Depositi.*

Effettuare diluizioni in base 10 (10^{-1} e 10^{-2}) con acqua distillata sterile e agitare bene. Trattare le sospensioni come descritto al punto 4.1. Piastrare su terreno selettivo solo le sospensioni trattate.

4.3 - *Incrostazioni.*

Frantumare e triturare le incrostazioni in mortaio o mixer sterili. Risospendere in acqua distillata sterile. Procedere come al punto 4.2. Piastrare su terreno selettivo il campione indiluito e diluito, senza e con trattamento.

4.4 - *Tamponi.*

Agitare il tampone nella provetta per rimuovere il materiale raccolto. Trattare parte del campione come descritto al punto 4.1. Piastrare su terreno selettivo sia le sospensioni non trattate che quelle trattate.

4.5 - *Filtri.*

Lavare il filtro o parte di esso in acqua distillata sterile e procedere come al punto 4.1.

ALLEGATO 3

ISOLAMENTO DI *LEGIONELLA* SP

1. - COLTURA.

Le colonie di *Legionella*, si presentano piccole, di colore bianco-grigio, leggermente convesse, con bordi «a vetro smerigliato» se osservate con luce laterale. Compaiono dopo un periodo da 4 a 10 giorni di incubazione. Su terreno contenente coloranti (MWY) alcune specie possono assumere una colorazione caratteristica secondo la specie stessa.

2. - PROVA DIFFERENZIALE PRELIMINARE.

Passare ogni colonia sospetta sia su BCYE agar (completo di supplemento di crescita) sia su CYE agar base (privo di supplemento di crescita) o su comune terreno di coltura (agar sangue, Mac Conkey). Incubare a 37ºC per 48 ore. Le colonie di *Legionella* presenteranno crescita sul terreno completo ed assenza di crescita sul terreno base o sul terreno comune, per l'incapacità di *Legionella* di moltiplicarsi in assenza di cisteina e parzialmente anche di ferro. Occorre tenere presente che su terreno di agar sangue vi può essere una piccola crescita iniziale dovuta a tracce di sostanze che possono supplire alle necessità del microrganismo.

3. - IDENTIFICAZIONE.

Le prove biochimiche possono aiutare solo relativamente l'identificazione. Infatti, *Legionella* non fermenta gli zuccheri e solo alcune prove enzimatiche sono presenti in una o più specie.

Se osservate sotto raggi UV a lunghezza d'onda di 366 nm, alcune specie mostrano una autofluorescenza bianco-blu oppure rossastra.

La tipizzazione si farà su base antigenica con prove sierologiche quali immunofluorescenza diretta o indiretta, agglutinazione al lattice, agglutinazione diretta (Reagenti disponibili in commercio).

Una subtipizzazione molecolare, sia antigenica che genomica, sarà utile per un confronto di stipiti di origine clinica ed ambientale.

ALLEGATO 4

REVISIONE CIRCOLARE N. 400.2/9/5708 DEL 29 DICEMBRE 1993

Facendo seguito alle precedenti circolari ministeriali concernenti la sorveglianza dei casi di Legionellosi si forniscono indicazioni in merito all'aggiornamento della scheda relativa a detta sorveglianza.

Le modifiche apportate alla scheda sono suggerite dall'esigenza di disporre di dati più mirati, che consentano di conoscere più precisamente l'andamento dei casi di legionellosi nel nostro Paese.

Sostanzialmente la parte anagrafica e relativa alle manifestazioni cliniche è rimasta invariata. Di seguito vengono riportate le modifiche apportate alla scheda:

è stata aggiunta una voce relativa alla terapia con immunosoppressori e corticosteroidi (tale voce è stata ritenuta un'importante informazione, in quanto pazienti sottoposti a tali trattamenti sono a maggior rischio di infezione);

è stata tolta la voce relativa al trattamento con antibiotici prima del ricovero (tale voce non era quasi mai compilata e, dai dati registrati, i pazienti compresi nella sorveglianza risultavano, a causa dei sintomi, precocemente ospedalizzati e trattati in seguito al ricovero);

è stata ampliata la voce relativa al ricovero ospedaliero con la richiesta di specificare oltre l'ospedale, anche il reparto presso cui è avvenuto il ricovero (tale voce è stata ampliata per consentire di individuare in una stessa struttura ospedaliera reparti a maggior rischio e, di conseguenza, individuare tempestivamente focolai epidemici, permettendo interventi preventivi mirati);

è stata ampliata la voce relativa al soggiorno in strutture diverse dall'abituale abitazione, aggiungendo la specifica del nome e località della struttura, il numero della stanza nella quale il paziente ha soggiornato, nonché il nome dell'eventuale operatore turistico e se il viaggio era individuale o in gruppo (tale voce è stata ampliata per identificare strutture recettive a maggior rischio, sempre al fine di attuare interventi preventivi; l'informazione sul viaggio individuale o in gruppo è finalizzata alla ricerca dei co-esposti);

è stata aggiunta la voce «antigene urinario» ai metodi diagnostici (tale voce è stata aggiunta perché riconosciuta, a livello internazionale, quale mezzo diagnostico utile all'individuazione dei casi di legionellosi);

è stata aggiunta la voce «Indagine ambientale» con le informazioni relative all'eventuale isolamento del ceppo (tale voce è stata aggiunta per avere informazioni in merito in quanto è fondamentale poter confrontare il ceppo isolato a livello ambientale con quello isolato dal paziente).

Dalla valutazione dei dati epidemiologici relativi alla sorveglianza è stato osservato che la parte della scheda relativa ai valori emato-chimici, inizialmente utile per una migliore conoscenza dell'andamento di tali valori durante il decorso della malattia, è attualmente superata.

La scheda modificata, di seguito riportata, sostituisce la precedente allegata alla Circolare n. 400.2/9/5708 del 29 dicembre 1993, e dovrà essere utilizzata per la segnalazione dei casi di Legionellosi.

REGIONE
Assessorato alla Sanità

MINISTERO DELLA SANITA'
Dipartimento della Prevenzione

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Registro Nazionale delle Legionellosi

SCHEDA DI SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI

N. Scheda |__|__|__|__| **Data** |__|__|__|__|__|__|

Ospedale Notificante .... |__|__|__|__|__|__|

Cognome Nome del paziente: ....

Data di nascita |__|__|__|__|__|__| Sesso: ☐ M ☐ F

Indirizzo di residenza ....

Occupazione .... presso ....

Data Insorgenza sintomi |__|__|__|__|__|__|

Data Ricovero ospedaliero |__|__|__|__|__|__|

Data Dimissione |__|__|__|__|__|__|

Esito
- Miglioramento/Guarigione ☐
- Decesso ☐
- Non noto ☐

Manifestazioni cliniche *(barrare la casella che interessa)*

	SI	NO	NON SO		SI	NO	NON SO
Febbre	☐	☐	☐	Nausea/Vomito	☐	☐	☐
Brividi	☐	☐	☐	Dolori addome	☐	☐	☐
Cefalea	☐	☐	☐	Diarrea	☐	☐	☐
Tosse	☐	☐	☐	Peritonite	☐	☐	☐
Espettorazione	☐	☐	☐	Confusione mentale	☐	☐	☐
Dispnea	☐	☐	☐	Atassia	☐	☐	☐
Emoftoe	☐	☐	☐	Afasia	☐	☐	☐
Toracoalgie	☐	☐	☐	Extrapiramidale	☐	☐	☐
Versamemto pleurico	☐	☐	☐	Aritmia cardiaca	☐	☐	☐
Ipossia	☐	☐	☐	Pericardite	☐	☐	☐
Opacità polmonare	☐	☐	☐	Osteartromialgie	☐	☐	☐

Altre manifestazioni cliniche rilevanti ☐ SI ☐ NO
Specificare ....
....

Malattie concomitanti ☐ SI ☐ NO
Specificare: ....
....

In terapia sistemica con corticosteroidi o immunosoppressori: ☐ SI ☐ NO

Antibiotici (e dosi) assunti durante il ricovero: ☐ SI ☐ NO
Specificare: ....
....

Cure odontoiatriche nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO

Ricovero ospedaliero nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO

Ospedale: ... ... Reparto ... ...

Periodo: da ... ... a ... ...

Soggiorno nelle due settimane precedenti l'esordio, in luoghi diversi dalla propria abitazione ☐ SI ☐ NO

- *Specificare tipo di struttura recettiva*: (es. albergo, terme, campeggio, nave, ecc.) ... ...
- *Nome e località* ... ... n. stanza ... ...
- *Eventuale operatore turistico* ... ...
- *In gruppo* ☐ *Individuale* ☐
- *Periodo: da* |__|__|__|__|__|__| a |__|__|__|__|__|__|

Frequentazione di piscine nelle due settimane precedenti l'esordio ☐ SI ☐ NO

Abitudine al fumo di sigaretta ☐ SI ☐ NO

Specificare da quanto tempo *quantità* ... ...

Abitudine all'alcool ☐ SI ☐ NO

Specificare quantità ... ...

Diagnosi di legionellosi basata su:

Isolamento del germe ☐ Specificare da quale materiale patologico: ... ...

... ...

Sierologia ☐	gg da inizio sintomi	titolo	Specie e Sierogruppo	
1° siero	... ...	... ...	... ...	... ...
2° siero	... ...	... ...	... ...	... ...
3° siero	... ...	... ...	... ...	... ...

Rilevazione antigene urinario ☐ SI ☐ NO

Indagine Ambientale ☐ SI ☐ NO Se **SI** specificare materiale analizzato ... ...

Se **SI** ☐ Positiva ☐ Negativa

Se **Positiva** *specificare Specie e Sierogruppo* ... ...

Nome e recapito del medico compilatore:

Nome ... ... Cognome: ... ...

Ospedale: ... ... Reparto ... ...

Indirizzo: ... ... .Tel.: ... ...Fax: ... ...

Data di compilazione |__|__|__|__|__|__|

N.B. La presente scheda non sostituisce il mod. 15 di classe II per i casi accertati e va inviata dalla Direzione Sanitaria o dal SISP dell'Azienda USSL di competenza a:

-I.S.S –Lab BMM –tel 06/49902856 – fax 06/49387112

- Lab. EB – tel 06/49902273 – fax 06/49387292

Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma

- Regione di competenza, mensilmente da parte del SISP

e dalla Regione al:

- Ministero della Sanità, Ufficio III – MIPI – OEN – tel 06/59944211 – fax 06/59944242

Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 Roma

- I.S.S. quale completamento delle informazioni già trasmesse.

00A4604

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 27 marzo 2000.

Emanazione dello statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16.

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Senato Accademico Integrato di cui all'art. 16 della citata legge n. 168/1989.

Vista la deliberazione in data 16 giugno 1999 con cui il Senato Accademico integrato, acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 1999, ha approvato il testo di statuto dell'Università degli Studi di Parma.

Viste le note rettorali n. 19166 in data 31.8.1999 e n. 20723 in data 20 settembre 1999, con cui lo statuto è stato inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica per il controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989.

Viste le note in data 12 novembre 1999 e 9 marzo 2000 con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha formulato rilievi di legittimità e di merito al testo di statuto.

Vista la deliberazione in data 20 marzo 2000 con cui il Senato Accademico Integrato ha approvato il testo definitivo dello statuto dell'Università degli Studi di Parma, dopo aver esaminato i rilievi ministeriali, conformandosi, in gran parte, con le prescritte maggioranze, agli stessi.

Vista la deliberazione in data 21 marzo 2000 con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo di statuto.

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

d e c r e t a

E' emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli Studi di Parma, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Parma, 27 marzo 2000

Il rettore: OCCHIOCUPO

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona umana.

2. L'Università informa la propria attività ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, dei Trattati dell'Unione Europea, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

3. L'Università garantisce la libertà di ricerca e di insegnamento stabilita dalla Costituzione e da atti normativi europei ed internazionali.

4. L'Università ha autonomia normativa, didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale, negoziale, contabile, che esercita nell'ambito della legislazione vigente.

5. L'Università, per l'espletamento delle sue attività, opera con il concorso di tutte le sue componenti, secondo le competenze e le funzioni normativamente stabilite.

6. L'Università adotta nel perseguimento delle sue finalità il metodo della programmazione, del coordinamento, della valutazione e della verifica delle proprie attività istituzionali.

7. L'Università ispira la propria attività ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza, imparzialità e di individuazione delle competenze e delle responsabilità di tutto il personale.

8. L'Università, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, promuove e utilizza forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati.

Art. 2
Ricerca scientifica

1. L'Università, sede primaria di ricerca e di formazione scientifica e tecnologica, ne favorisce lo sviluppo e garantisce, in conformità anche ai principi richiamati all'art. 1, ai singoli docenti e ricercatori ed alle strutture scientifiche, autonomia della ricerca.

2. L'Università garantisce alle persone preposte allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

3. L'Università favorisce la collaborazione interna, interuniversitaria ed internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Università consente la fruizione da parte di docenti interessati di periodi di esclusiva attività di ricerca presso centri di ricerca italiani, comunitari ed internazionali.

4. L'Università verifica la corretta gestione e la produttività delle attività di ricerca e si adopera per la massima diffusione dei risultati.

Art. 3
Didattica

1. L'Università organizza, coordina e svolge, nella tutela della libertà di insegnamento e nelle forme stabilite dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici delle singole strutture, le attività necessarie al conseguimento di tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Il personale docente ha il dovere di adempiere ai compiti didattici oltre a quelli della ricerca e di partecipare agli organi collegiali di appartenenza. Il singolo docente è libero di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

3. L'Università favorisce la mobilità internazionale degli studenti e dei docenti.

4. L'Università, può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente. L'Università a tal fine può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati.

5. L'Università può provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo e delle singole strutture.

6. L'Università può istituire ed attivare Facoltà Corsi di laurea, di diplomi universitari, di specializzazione, di dottorati di ricerca ed altre iniziative didattiche previste dalla vigente normativa ed istituire insegnamenti e posti di tecnici di ricerca, utilizzando anche il supporto di finanziamenti derivanti da convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati nazionali ed internazionali.

7. Il regolamento generale di Ateneo e i regolamenti didattici delle singole strutture definiscono le modalità del passaggio di docenti da una struttura di appartenenza ad un'altra.

Art. 4
Diritto allo Studio

1. L'Università di Parma promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione.

2. L'Università assicura agli studenti condizioni idonee al conseguimento dei rispettivi titoli di studio, entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. L'Università organizza le attività di orientamento e di tutorato degli studenti, in modo da renderli attivamente partecipi del processo formativo. Tutte le attività di tutorato sono compito istituzionale dei docenti.

4. L'Università provvede ad iniziative atte ad informare ed assistere gli studenti in merito all'iscrizione agli studi, all'elaborazione dei piani di studio, all'iscrizione ai corsi post laurea e alla mobilità verso altri Atenei della Unione Europea.

5. L'Università, attraverso gli organi che presiedono alla attività didattica, promuove la costituzione di opportuni strumenti che, anche con la partecipazione delle rappresentanze studentesche, abbiano il compito di valutare l'efficacia e la qualità della didattica.

6. L'Università, nell'ambito delle proprie finalità e risorse disponibili, promuove le condizioni per facilitare ai laureati e ai diplomati universitari l'inserimento lavorativo.

7. L'Università può promuovere corsi di insegnamento a distanza, disciplinandone le modalità di svolgimento e di riconoscimento nel regolamento didattico di Ateneo e nei regolamenti didattici delle singole strutture didattiche.

8. L'Università promuove attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti dell'Ateneo anche attraverso l'istituzione di servizi e strutture collettive, di intesa con Enti pubblici o privati ed avvalendosi delle associazioni studentesche.

9. L'Università riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti, delle libere forme associative e di volontariato che concorrano alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo, secondo modalità dettate dai regolamenti di Ateneo e delle singole strutture didattiche.

Art. 5
Diritto e dovere di informazione

1. L'Università ispira la propria attività al principio della trasparenza, della pubblicità e dell'informazione.

2. L'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione, mediante strumenti idonei a facilitarne l'accesso e la fruizione, con modalità stabilite in apposito regolamento.

3. L'Università pubblica un Bollettino ufficiale i cui contenuti sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 6
Interventi per il personale

1. L'Università promuove l'aggiornamento, la formazione permanente e la riqualificazione professionale del personale, anche attraverso l'organizzazione di corsi di aggiornamento, di preparazione, di perfezionamento.

2. L'Università istituisce a favore del personale servizi sociali, culturali, ricreativi, sportivi, per il tempo libero.

3. L'Università tutela i propri dipendenti con coperture assicurative in riferimento a specifiche responsabilità individuate nel Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

CAPO I
ORGANI DI GOVERNO

Art. 7

Sono organi di governo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Commissione Congiunta Senato Accademico -Consiglio di Amministrazione.

Art. 8
Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione relative ai fini istituzionali dell'Ateneo. Il Rettore, in particolare:

1.1. Emana direttive finalizzate ad assicurare il buon andamento di tutte le strutture, la corretta applicazione delle norme e l'adozione di criteri organizzativi per l'individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità;

1.2. Garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, della libertà didattica e di ricerca, dei diritti del personale e degli studenti;

1.3. Convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, coordinandone le attività e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

1.4. Garantisce l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;

1.5. Conclude gli accordi in materia didattica, scientifica, culturale, amministrativa, finanziaria, contabile ed ogni altro contratto o convenzione di sua competenza;

1.6. Emana lo Statuto ed i regolamenti di Ateneo, compresi quelli interni di ciascuna struttura;

1.7. Elabora e propone al Senato Accademico le linee di riferimento per il piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo;

1.8. Elabora e propone al Senato Accademico per l'approvazione il programma annuale di attività dell'Ateneo in attuazione del piano pluriennale;

1.9. Predispone il bilancio preventivo da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

1.10. Presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell'Ateneo;

1.11. Adotta decreti, in casi di necessità ed urgenza, per assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti, di norma, nella prima seduta successiva;

1.12. Nomina con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione il Direttore Amministrativo e ne dispone la revoca, sentito il Consiglio di Amministrazione ;

1.13. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalle leggi.

2. Il Rettore viene eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o optino per il tempo pieno ed è proclamato eletto con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni e non può essere rieletto consecutivamente per più di una volta.

3. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore la data prevista per le elezioni del Rettore sono presentate le candidature che debbono essere sottoscritte da almeno 10 membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Università.

4. L'ufficio di Rettore è incompatibile con quello di Preside di Facoltà e di Direttore di Dipartimento.

5 L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:

5.1. ai professori di ruolo e fuori ruolo;

5.2. ai ricercatori;

5.3. ad una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 5% della consistenza numerica della componente;

5.4. ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione.

6. Il Rettore è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, nelle due successive votazioni a maggioranza assoluta dei votanti.

7. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggiore numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il Rettore nomina con proprio decreto il Pro Rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In caso di impedimento permanente o di cessazione anticipata del Rettore, il decano dei professori di ruolo dell'Università entro 30 giorni indice nuove elezioni.

9. Nell'esercizio delle sue funzioni il Rettore può avvalersi di Delegati nominati tra i docenti dell'Ateneo, con proprio decreto, nel quale sono precisati i compiti e settori di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

Art. 9
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e di coordinamento della didattica e della ricerca.

2. Il Senato Accademico:

   2.1. elabora ed approva la programmazione ed i provvedimenti di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture;

   2.2. elabora e approva il piano pluriennale di sviluppo, sulla base delle linee di riferimento proposte dal Rettore, delle proposte formulate dalle Facoltà e dai Dipartimenti, sentito il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio del Personale Tecnico-Amministrativo;

   2.3. approva il regolamento didattico di Ateneo, sulla base delle proposte formulate dalle Facoltà, dai Dipartimenti, dal Consiglio degli Studenti ed ogni altro regolamento in materia di ricerca e di didattica;

   2.4. delibera la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione per le parti di competenza;

2.5. delibera la ripartizione tra le Facoltà dei posti di professore e ricercatore e dello stanziamento per la docenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

2.6. ratifica le afferenze ai Dipartimenti;

2.7. formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la ripartizione del personale tecnico tra le strutture didattiche e di ricerca;

2.8. approva i criteri per la distribuzione dei finanziamenti per la ricerca tra le strutture di ricerca;

2.9. approva le modifiche allo Statuto, secondo specifiche modalità di cui al seguente Titolo VIII;

2.10. esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale programmatica del Rettore;

2.11. approva il manifesto annuale degli studi per quanto di sua competenza, sentito il Consiglio degli Studenti;

2.12. determina i criteri per la valutazione delle attività didattiche, sentite le Facoltà e il Consiglio degli Studenti e ne valuta l'efficacia tenendo conto dei risultati emersi dai rapporti del Nucleo di Valutazione per la Didattica;

2.13. determina i criteri per la valutazione delle attività scientifiche delle strutture, sentiti i Dipartimenti.

3. Il Senato Accademico esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione:

3.1. sul bilancio di previsione;

3.2. su tasse, contributi, esoneri e borse di studio per gli studenti;

3.3. sul piano edilizio dell'Ateneo;

3.4. sulla costituzione del Nucleo di Valutazione;

3.5. su ogni questione attinente la didattica e la ricerca;

3.6. sui criteri per la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per le coperture di posti di ruolo e a tempo determinato;

4. Il Senato Accademico esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto, da atti normativi dell'Ateneo, dalle leggi.

5. Il Senato Accademico è composto da:

5.1. il Rettore che lo presiede;

5.2. il Pro Rettore, che lo presiede in caso di impedimento o assenza del Rettore;

5.3. i Presidi delle Facoltà;

5.4. sei Direttori di Dipartimento appartenenti a diverse aggregazioni scientifiche, eletti da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento. Si rinvia al regolamento di attuazione la composizione delle aggregazioni scientifiche;

5.5. tre rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti all'Ateneo, rinnovati ogni due anni.

6. I membri delle componenti elettive del Senato Accademico di cui ai punti 5.4 e 5.5 sono nominati con decreto del Rettore.

7. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa il Direttore Amministrativo il quale ha voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario del Senato stesso, avvalendosi anche di collaboratori.

8. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute per i punti all'ordine del giorno che affrontino questioni relative alle persone dei docenti.

9. I rappresentanti della componente studentesca non hanno diritto di voto sulle determinazioni relative ai punti 2.5 e 2.7.

10. La carica di membro del Senato Accademico, fatta eccezione per il Rettore e il Pro Rettore, è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

11. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

12. Le norme per il funzionamento del Senato Accademico sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal Senato Accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera:

   2.1. il bilancio di previsione;

   2.2. il conto consuntivo;

   2.3. il regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale, sentiti il Senato Accademico ed i Dipartimenti;

   2.4. il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;

   2.5. il piano edilizio dell'Ateneo, sentito il Senato Accademico;

   2.6. i provvedimenti relativi alle tasse ed ai contributi dovuti dagli studenti per l'iscrizione ai Corsi di laurea, di Diploma, a Scuole e altre iniziative di formazione, alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio, alle modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio degli Studenti;

2.7. l'attuazione dei criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale tecnico e amministrativo, sentite le proposte del Senato Accademico;

2.8. la costituzione del Nucleo di valutazione, sentito il Senato Accademico;

2.9. le convenzioni ed i contratti non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;

2.10. l'importo e le modalità di assegnazione dei contributi agli organismi studenteschi per lo svolgimento delle attività autogestite, su proposta del Consiglio degli Studenti;

2.11. l'eventuale attribuzione e il relativo ammontare di indennità per specifiche responsabilità istituzionali;

2.12. determina i criteri per la ripartizione del personale tecnico amministrativo fra le strutture dell'Ateneo;

2.13. la costituzione, la modificazione e la disattivazione dei Dipartimenti.

3. Esprime i pareri sugli atti del Senato Accademico relativi alla programmazione ed ai piani di sviluppo dell'Ateneo.

4. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalle leggi.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore, in via ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Rettore lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri, con arrotondamento per difetto.

6. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono esercitate dal Direttore Amministrativo, che potrà avvalersi di collaboratori.

7. Le norme per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

8. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

   8.1. il Rettore, che lo presiede;

   8.2. il Pro Rettore che lo presiede in caso di impedimento del Rettore;

   8.3. il Direttore Amministrativo;

   8.4 quattro rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia;

   8.5. quattro rappresentanti dei professori di ruolo di seconda fascia;

   8.6. quattro rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;

   8.7. tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area amministrativa;

   8.8. tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo - area tecnica;

   8.9. quattro rappresentanti della componente studentesca eletti dagli iscritti all'Ateneo;

   8.10. il Sindaco del Comune di Parma o suo delegato permanente;

   8.11. il Presidente della Provincia o suo delegato permanente;

   8.12. il Direttore Regionale delle Entrate o suo delegato.

   8.13. un rappresentante del MURST designato dal Ministro

   8.14. un rappresentante della Regione Emilia Romagna designato dal suo Presidente.

9. I membri di cui ai punti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 sono eletti dalle rispettive categorie secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo.

10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Rettore.

12. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.

Art. 11
Commissione congiunta Senato Accademico Consiglio di Amministrazione

E' costituita, con finalità consultive e di coordinamento, una Commissione congiunta Consiglio di Amministrazione Senato Accademico.

CAPO II
ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 12

Sono Organi centrali di Ateneo: il Consiglio degli Studenti, il Nucleo di valutazione, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Comitato per le pari opportunità, il Comitato per lo sport universitario.

Art. 13
Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di autonoma e coordinata partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo ed alle azioni per il raggiungimento dei fini istituzionali ed esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo.

2. Il Consiglio degli Studenti:

   2.1. esprime pareri obbligatori e può avanzare proposte sui regolamenti dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica e i servizi degli studenti, sulla determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti, sulle misure attuative del diritto allo studio,

sull'organizzazione dei servizi erogati direttamente agli studenti, sulle norme regolamentari per la elezione delle rappresentanze studentesche e può avanzare proposte sulle modificazioni dello Statuto;

2.2. propone argomenti inerenti al diritto allo studio da inserire all'ordine del giorno del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

2.3. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto e dagli altri atti normativi dell'Ateneo;

3. Il Consiglio degli Studenti è composto dai tre studenti eletti nel Senato Accademico, dai quattro studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione, da uno studente per ogni Consiglio di Facoltà indicato al proprio interno dalla rappresentanza studentesca, dal rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto allo Studio, dai due studenti eletti nel Comitato per lo Sport Universitario.

4. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli Studenti sono fissate nel regolamento dello stesso che è deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. E' emanato dal Rettore.

5. Il Consiglio degli Studenti redige alla fine di ogni anno accademico una relazione sul complesso dei servizi forniti agli studenti con eventuali proposte per il miglioramento degli stessi che viene trasmesso al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Rettore.

6. Il Consiglio degli Studenti dura in carica 2 anni.

Art. 14
Nucleo di valutazione

E' istituito il Nucleo di Valutazione di Ateneo, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico, per le funzioni e gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 1 delle legge 19.10.1999 N. 370 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art 15
Consiglio del personale tecnico-amministrativo

1. E' istituito il Consiglio del Personale tecnico-amministrativo con funzioni di carattere propositivo e consultivo. E' nominato con Decreto del Rettore e si compone di venti membri eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il Consiglio, in particolare:

   2.1. esprime pareri, osservazioni e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche ed amministrative;

   2.2. esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo.

Art.16
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, Organo interno dell'Ateneo, è composto da tre esperti prescelti dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti nell'ambito di una rosa di nove membri, su proposta del Rettore, e da un funzionario del MURST.

2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e amministrativa secondo le norme del regolamento generale di Ateneo.

3. Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni.

Art. 17
Comitato per le pari opportunità

E' istituito un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità tra lavoratrici e lavoratori. La

composizione e le modalità di funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento, tenuto conto della legislazione vigente.

Art. 18
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi nonchè ai programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive, esercita tutte le competenze previste dalla normativa vigente.

2. Il Comitato per lo sport è composto da:

   2.1. il Rettore o suo delegato con funzioni di Presidente;

   2.2. due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti;

   2.3. due rappresentanti degli studenti eletti dagli iscritti all'Ateneo;

   2.4. il Direttore Amministrativo o suo delegato con funzioni di segretario.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato per lo sport sono definite da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti.

4. La gestione degli impianti sportivi e l'organizzazione delle attività sportive possono essere affidati in tutto o in parte ad enti e centri pubblici o privati mediante convenzioni, nel rispetto degli indirizzi predisposti dal Comitato per lo sport universitario.

5. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate con fondi appositamente stanziati dal MURST secondo la normativa vigente, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.

TITOLO III
STRUTTURE ED ATTIVITA' DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZIO DELL'UNIVERSITA'

CAPO I
STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 19

1. Sono strutture didattiche dell'Università le Facoltà, i Corsi di laurea, i Corsi di diploma universitario, le Scuole di Specializzazione, i Corsi di perfezionamento, i Corsi di Dottorato di ricerca.

2. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, può istituire e disciplinare strutture, corsi ed attività anche interfacoltà.

3. L'elenco delle Facoltà, dei Corsi di laurea, di Diploma universitario, delle Scuole di Specializzazione è riportato nella tabella A allegata allo Statuto a titolo ricognitivo.
Il regolamento didattico di Ateneo ne disciplina gli ordinamenti degli studi.

4. Le richieste di istituzione e di riorganizzazione delle strutture didattiche e dei corsi sono formulate dagli organi competenti tenendo conto delle risorse disponibili, delle prospettive del mercato del lavoro, delle esigenze della società.

Art. 20
Facoltà

1. La Facoltà è la struttura preposta al coordinamento delle attività didattiche a tutti i livelli.

2. Sono organi di Facoltà:

   2.1. il Consiglio di Facoltà;

2.2. il Preside;

2.3. il Consiglio di Presidenza, ove previsto;

2.4. i Consigli di Corso di laurea, di diploma e di settore.

3. Per l'istruttoria delle attività di propria competenza i Consigli di Facoltà possono deliberare la costituzione di Commissioni con le modalità, la composizione e le attribuzioni definite da apposito regolamento.

Art. 21
Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà:

1.1. programma e coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i Consigli di Corso di laurea e di Diploma interessati e, per la parte di loro competenza, i Consigli di Dipartimento;

1.2. propone le modifiche concernenti l'ordinamento didattico dei Corsi di laurea, di Diploma e di Specializzazione afferenti alla Facoltà, previa richiesta di parere ai Consigli di Corsi di studio e di Dipartimento interessati;

1.3. coordina, indirizza e verifica le attività didattiche, tenendo anche conto delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dai Comitati paritetici per la didattica;

1.4. procede all'attivazione degli insegnamenti previsti negli ordinamenti dei corsi afferenti alla Facoltà con affidamento dei compiti didattici e delle eventuali supplenze, tenendo presenti le indicazioni dei Consigli di Corso di studio e previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati;

1.5. procede, previa richiesta di parere ai Dipartimenti interessati, alla richiesta e destinazione dei posti di personale docente, di lettori di lingue straniere, anche su proposta dei Consigli di Corsi di laurea, di Diploma e di Settore ove costituiti;

1.6. provvede alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, di cui all'art. 3

comma 5, secondo quanto stabilito dai Regolamenti didattici di Ateneo e delle singole strutture;

1.7. approva il Regolamento didattico e il Regolamento organizzativo di Facoltà;

1.8. approva la relazione annuale sull'attività didattica della Facoltà, predisposta dal Preside sulla base delle relazioni presentate dai Consigli di Corso di laurea e di Diploma;

1.9. predispone ed approva i piani di sviluppo;

1.10. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento di Ateneo.

2. Per gli argomenti relativi al punto 1.5 la seduta del Consiglio è ristretta a categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del Docente chiamato.

3. Il Consiglio di Facoltà è composto:

3.1. dai Professori di ruolo e fuori ruolo e dai Ricercatori della Facoltà

3.2. da una rappresentanza studentesca di un minimo di cinque persone, comunque non superiore al 15% dell'insieme delle componenti di cui al punto precedente.

4. I rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute del Consiglio di Facoltà che affrontano questioni relative alle persone dei Professori e dei Ricercatori.

5. I Professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.

6. Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le norme relative al funzionamento del Consiglio di Facoltà per quanto non regolato dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico.

Art. 22
Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza, ove costituito, e cura l'esecuzione delle delibere, ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà, redige la relazione annuale sull'attività didattica della Facoltà ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalle leggi.

2. Il Preside viene eletto fra i professori di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore.

3. Il Preside dura in carica quattro anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

4. Il Preside può designare tra i professori di ruolo di prima fascia un Preside vicario che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
   Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore.

5. L'elettorato attivo del Preside è costituito da tutti i membri del Consiglio di Facoltà.

6. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza assoluta dei voti espressi nella seconda votazione, a maggioranza relativa nella terza votazione.

7. Le modalità per lo svolgimento delle elezioni del Preside sono contenute nel Regolamento organizzativo di Facoltà.

8. Il Preside può essere coadiuvato da una Giunta di Facoltà la cui composizione e compiti sono stabiliti dal Regolamento di Facoltà.

Art. 23
Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, ove previsto dal Regolamento di Facoltà, è formato dal Preside, dal Preside vicario, dai Presidenti dei Consigli delle strutture didattiche.

2. Il Consiglio di Presidenza collabora con il Preside nell'istruttoria delle delibere da sottoporre alle decisioni dei Consigli di Facoltà.

Art. 24
Consiglio di Corso di Laurea e di Diploma Universitario

1. Nelle Facoltà con più Corsi di laurea o di diploma, per ogni corso è costituito un Consiglio di corso di laurea o di diploma. Il Consiglio di Facoltà con propria motivata deliberazione può unificare due o più Consigli di Corsi di laurea o di diploma affini.

2. I compiti dei Consigli di Corso di Laurea e di diploma o di settore sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo.

3. Il Consiglio di Corso di laurea o di diploma è costituito da:

   3.1. tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti al corso e dai ricercatori che svolgono attività didattica per un insegnamento afferente al corso;

   3.2. cinque rappresentanti degli studenti;

   3.3. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dei Consigli di Corso di laurea o di Diploma Universitario;

4. Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato dura due anni.

5. Il Regolamento organizzativo di Facoltà stabilisce le modalità di elezione e la durata del mandato del rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Corso di Laurea o di Diploma.

6. Ogni Consiglio di corso di Laurea o di Diploma elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente.

7. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalità previste dal Regolamento organizzativo di Facoltà e ha la vigilanza sulle attività del corso di laurea o di diploma.

8. Il Presidente è nominato con decreto dal Rettore, il suo mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato più di una volta consecutivamente.

Art. 25
Comitati paritetici per la didattica

1. In ogni Facoltà è costituito un comitato per la didattica paritetico docenti-studenti: è possibile secondo il regolamento di Facoltà costituire specifici comitati per Consiglio di Corso di laurea e di Diploma.

2. Al comitato spetta il compito di analizzare i problemi relativi alle attività didattiche, di valutarne la qualità e la efficacia e di fornire proposte e pareri al Consiglio della corrispondente struttura didattica.

Art. 26
Scuole di Specializzazione

1. Le Scuole di Specializzazione sono istituite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze su proposta dei Consigli delle Facoltà interessate.

2. L'organizzazione e l'attività didattica delle Scuole di Specializzazione sono disciplinate dai regolamenti di Facoltà e di Ateneo.

Art. 27
Corsi di perfezionamento

I corsi di perfezionamento post laurea sono istituiti su proposta delle Facoltà o dei Dipartimenti interessati con decreto del Rettore, secondo il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e svolgono l'attività con autonomia didattica nei limiti della normativa vigente e con le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 28
Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'Università istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con il regolamento didattico di Ateneo.

2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del corso di dottorato sono assegnate ai Dipartimenti o ad altre strutture presso cui viene svolta l'attività dei dottorandi.

CAPO II
DIPARTIMENTI

Art. 29

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini e/o per metodo.

2. Il Dipartimento è organo di programmazione dell'attività scientifica nel rispetto dell'autonomia dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

3. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, Laboratori, Servizi, secondo le definizioni e le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, che ne prevederà i livelli eventuali di autonomia in rapporto agli altri organi del Dipartimento, ferma restando la garanzia del funzionamento dei servizi generali.

4. Al Dipartimento è attribuita autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

5. Il Dipartimento:

   5.1. promuove e coordina le attività di ricerca, anche stipulando contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;

   5.2. propone l'istituzione ed organizza i corsi di dottorato di ricerca;

   5.3. organizza, in accordo con le Facoltà, le attività didattiche e di formazione professionale nei settori di sua competenza;

   5.4. formula pareri ed avanza proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sull'istituzione, destinazione e modalità di copertura dei posti di professore e di ricercatore, sulle chiamate dei professori e sul conferimento di supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;

   5.5. avanza agli organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo delle attività di ricerca e didattiche di sua competenza e della formazione professionale del personale tecnico e amministrativo ad esso assegnato.

6. L'organizzazione del Dipartimento è espressione dell'autonomia universitaria e risponde primariamente alle esigenze della didattica e della ricerca.

7. Ai singoli docenti è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi.

8. A ciascun Dipartimento compete l'assegnazione di un organico di personale tecnico, amministrativo ed ausiliario e di un Segretario amministrativo di Dipartimento.

9. Sono organi del Dipartimento:

   9.1. il Direttore;

   9.2. il Consiglio;

   9.3. la Giunta.

10. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle delibere adottate, tiene i rapporti con l'Amministrazione centrale e con le Autorità accademiche, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

11. Il Direttore è eletto di norma tra i Professori di I^ fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno dai componenti il Consiglio ed è nominato con Decreto del Rettore.

12. Il Direttore dura in carica 4 anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

13. Il Direttore designa fra i Professori del Dipartimento un Vice-Direttore che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vice-Direttore è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica per la durata del mandato del Direttore.

14. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo di Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, è responsabile della gestione e organizzazione amministrativa del Dipartimento. I compiti e le competenze del Segretario amministrativo sono definiti dai regolamenti.

15. Il Consiglio è l'Organo che delibera la programmazione e gestione delle attività del Dipartimento secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dal Regolamento di Dipartimento. Fanno parte del Consiglio i Professori di ruolo e fuori ruolo, i Ricercatori e il Segretario amministrativo che funge inoltre da Segretario del Consiglio. Ne fanno parte rappresentanti dei dottorandi, specializzandi, assegnisti, studenti, personale tecnico e personale amministrativo, secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

16. La composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

17. La Giunta di Dipartimento è Organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Ne fanno parte Professori di ruolo, Ricercatori, Personale tecnico e amministrativo e il Segretario amministrativo. La composizione e i compiti della Giunta, la durata del suo mandato e le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinate dal regolamento di Dipartimento.

18. Il Dipartimento esercita altresì le attribuzioni che sono ad esso demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalle leggi e delibera il proprio regolamento secondo le procedure previste dal Regolamento generale di Ateneo.

CAPO III
CENTRI DI RICERCA, DI DIDATTICA E DI SERVIZIO

Art. 30
Centri dell'Università

1. Il Senato Accademico può proporre l'istituzione di:

    1.1. Centri interdipartimentali o interfacoltà per attività di ricerca, di didattica e museale;

1.2. Centri interuniversitari di ricerca finalizzati a svolgere attività di ricerca che si esplichi su progetti di durata pluriennale;

1.3. Centri di servizio per assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per le Facoltà, i Dipartimenti e le strutture organizzative;

1.4. Centri in cui si esplichino collaborazioni con enti pubblici e privati.

2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la disponibilità di personale, strutture e risorse finanziarie stabilisce l'attivazione dei Centri.

3. Le modalità per l'istituzione, per l'organizzazione, per il funzionamento e per la verifica del perseguimento delle finalità istitutive dei Centri sono contenute nel Regolamento Generale di Ateneo.

CAPO IV
SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO MUSEI, ARCHIVI

Art. 31

1. L'Università promuove l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del proprio patrimonio librario, documentale e museale nonché la diffusione dell'informazione anche mediante l'integrazione con il servizio bibliotecario nazionale; promuove altresì la tutela e la valorizzazione dei beni di sua proprietà di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, didattico, scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati.

2. Le biblioteche, gli archivi librari, storici e correnti, i fondi librari e i centri di documentazione costituiscono il Sistema bibliotecario di Ateneo.

3. L'organizzazione del Sistema bibliotecario di Ateneo è disciplinata da un Regolamento di Ateneo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'Università organizza le sue raccolte museali e naturalistiche a fini di studio ricerca e diffusione culturale e partecipa al sistema museale nazionale e internazionale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 32
Pianta organica del personale Amministrativo e Tecnico

1. L'Università, nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica del personale amministrativo e tecnico necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali, con decreto del Rettore su delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e il Consiglio del personale tecnico-amministrativo.

2. La pianta organica, redatta tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie e delle esigenze di funzionalità e di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Ateneo, sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a periodica revisione secondo modalità stabilite nel Regolamento del personale dell'Ateneo.

Art. 33
Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo attua le direttive degli organi di governo per assicurare l'organizzazione e il buon funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi dell'Ateneo; assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo medesimi; è responsabile degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica un'attività di direzione e controllo del personale amministrativo e tecnico, incluso quello dirigenziale; è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi.

2. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito dal Rettore con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a persona di adeguata competenza, in conformità all'Art. 17 comma 110 della legge 127/97. L'incarico di Direttore Amministrativo cessa con il termine del mandato rettorale e può essere rinnovato.
   Il Direttore Amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto con provvedimento motivato del Rettore, sentito il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Direttore Amministrativo propone la nomina di un Vice Direttore Amministrativo con funzioni vicarie, indicandolo tra i dirigenti o qualifiche equiparate o tra i vice dirigenti in servizio presso l'Università. Il Vice Direttore Amministrativo è nominato con decreto del Rettore; il suo incarico decade contemporaneamente alla scadenza dell'incarico del Direttore Amministrativo.

Art. 34
Funzioni dirigenziali

1. I Dirigenti ed i titolari di incarichi di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Amministrativo, i programmi ed i progetti deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo. Essi sono responsabili dei risultati dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi prefissati, della corretta ed efficiente gestione tecnico – amministrativa e finanziaria.

2. I regolamenti del personale individuano le competenze dei Dirigenti e dei titolari di incarico di livello dirigenziale, sulla base dell'organizzazione delle strutture amministrative e tecniche dell'Ateneo, delle disposizioni normative vigenti che si applicano all'Università.

TITOLO V
AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILE, GESTIONALE E NEGOZIALE

Art. 35
Disposizioni generali

1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale sulla base della legislazione vigente compatibile con l'autonomia dell'Università, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, sulla base della normativa vigente compatibile con la propria autonomia, dello Statuto e di apposita regolamentazione.

4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni ed a società di capitali in Italia ed all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca ed in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Art. 36
Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, l'attività gestionale e negoziale

1. I criteri della gestione amministrativa, finanziaria, gestionale e negoziale dell'Università sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma precedente è deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico ed i Dipartimenti, ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Art. 37
Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia finanziaria, amministrativa, contabile.

E' attribuita autonomia finanziaria, amministrativa, contabile ai Dipartimenti, e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai Centri di cui all'Art. 30 del presente Statuto, sulla base di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO VI
RAPPORTI CON ALTRE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 38
Disposizioni generali

1. L'Università, in conformità ai principi generali del presente Statuto, considera fra i propri compiti lo sviluppo delle relazioni con le altre Università ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica.

2. L'Università partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con Enti ed imprese locali, regionali, nazionali ed internazionali. A tal fine può stipulare apposite convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio, nonché l'attivazione di contratti di lavoro a termine per personale ricercatore e tecnico. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.

3. L'Università può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare, per contratto a tempo determinato non superiore all'anno, attività didattiche integrative per gli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici. Le modalità di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

4. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria. Ne fissa anche i criteri, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

5. L'Università può partecipare con il proprio personale e le proprie strutture, ad attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, anche con le relative prestazioni d'opera, per conto di Enti pubblici e privati. Le responsabilità del personale nella conduzione delle attività suddette e la definizione della ripartizione dei proventi sono disciplinate da apposito regolamento.

6. L'Università può stipulare accordi di collaborazione con altri Enti pubblici e privati per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune.

7. L'Università, a conferma di un consolidato e storico rapporto di collaborazione con il Comune di Parma, individua nell'Ente Civico uno degli interlocutori fondamentali con il quale stipula accordi anche di programma e convenzioni di comune interesse.

8. L'Università collabora con altre amministrazioni pubbliche ed Enti territoriali, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

Art. 39
Partecipazione ad organismi privati

1. L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica, alla ricerca, alla formazione o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, secondo quanto previsto dall'Art. 35.

2. La partecipazione di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. La partecipazione dell'Università deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

3.1. livello universitario dell'attività svolta.

3.2. disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti.

3.3. destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche, riservandone una quota al finanziamento della ricerca di base.

3.4. espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale.

3.5. limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

3.6. la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La partecipazione dell'Università può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel Bollettino Ufficiale dell'Università. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che può essere senz'altro consentita in occasione di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1 lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Università partecipa, così come dei rappresentanti nominati, è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.

Art. 40
Rapporti con il Sistema Sanitario

1. Al fine di garantire le necessarie connessioni tra i compiti di didattica, di ricerca e di assistenza per assicurare la più ampia e completa formazione degli studenti, la specializzazione e l'aggiornamento di coloro che operano nell'area sanitaria, l'Università può predisporre appositi accordi per la disciplina dei rapporti tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e le altre Facoltà interessate con le amministrazioni pubbliche e/o private operanti nell'ambito sanitario.

2. Le forme di cooperazione devono essere coerenti e compatibili con il principio di assoluta preminenza ed autonomia di formazione e di ricerca dell'Università e quindi delle sue Facoltà, nel rispetto dei propri fini istituzionali, assumendo specifiche modalità di salvaguardia e verifica di tali compiti e di valutazione delle attività complessivamente svolte.

Art. 41
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Università

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dalla legislazione vigente.

2. In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Università salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore o autori spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

TITOLO VII
AUTONOMIA REGOLAMENTARE

Art. 42
Disposizioni generali

1. L'Università persegue la sua autonomia attraverso l'emanazione dello Statuto, dei relativi regolamenti di attuazione e di altri regolamenti che si rendessero necessari per realizzare le sue finalità istituzionali.

2. I regolamenti di Ateneo sono deliberati a maggioranza assoluta dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi dello Statuto. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto. Sono altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Università.

3. Il regolamento generale di Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Ateneo e le modalità di elezione degli organi, è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e per le parti di loro competenza il Consiglio degli Studenti e il Consiglio del personale tecnico - amministrativo.

4. Il regolamento didattico di Ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati, di laurea, di diploma, di scuola diretta a fini speciali, di scuola di specializzazione, di dottorato, di perfezionamento ed eventuali altre attività formative, è deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, sentito il Consiglio degli studenti.

5. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità, l'attività gestionale e negoziale che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Regolamento può individuare anche forme autonome di gestione e ne fissa le norme relative.

6. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio degli studenti.

7. I regolamenti riguardanti il personale tecnico - amministrativo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni Sindacali e il Consiglio del personale tecnico - amministrativo.

8. Il Regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università per conto terzi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

9. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, per i settori di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiederne parere all'altro organo.

Art. 43
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono emanati dal Rettore, previo esame da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'Università, salvo che non sia diversamente disposto.

3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Rettore, con atto motivato e su conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, può chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del Regolamento.

4. Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.

TITOLO VIII
NORME FINALI

Art. 44
Norme di attuazione

1. Il presente Statuto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Le norme di attuazione dello Statuto sono demandate al Regolamento generale di Ateneo, agli altri regolamenti previsti dallo Statuto ed ai regolamenti che si rendessero necessari per il migliore perseguimento delle finalità istituzionali.

3. I regolamenti di cui al comma 2 saranno emanati entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e dei regolamenti di cui al comma 2 continuano ad avere efficacia i regolamenti vigenti compatibili con lo Statuto.

5. Per tutto quanto non specificato nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non contrastino con lo Statuto e con i regolamenti.

Art. 45
Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 46
Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o non eletti sia superiore alla metà dei componenti dell'organo.

2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le modalità di funzionamento degli organi collegiali.

Art. 47
Norme di richiamo

Ai fini del presente Statuto e dei connessi regolamenti, quando non diversamente specificato, si intendono:

- per professori: i professori di ruolo e fuori ruolo;

- per docenti: i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento;

- per ricercatori o ricercatori confermati si intendono anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento;

- per studenti: si intendono gli iscritti ai corsi di laurea e di diploma, alle scuole di specializzazione e alle scuole dirette a fini speciali, ai dottorati di ricerca nonché ad altri corsi che il regolamento didattico di Ateneo equipari esplicitamente agli studenti;

- per personale tecnico - amministrativo si intendono i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

TITOLO IX
NORME TRANSITORIE

Art. 48
Organi in carica

1. Il Rettore, i Presidi, i Presidenti o i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione o nomina. I mandati successivi hanno la durata prevista dallo Statuto.

2. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore dello Statuto si provvederà a rinnovare il Consiglio di Amministrazione ed a costituire il nuovo Senato Accademico.

Art. 49
Strutture didattiche

Nelle more di adozione del regolamento didattico di Ateneo, le strutture didattiche ed i relativi ordinamenti, sono quelli di cui alle disposizioni del Regio Decreto 14 ottobre 1926 n. 2406 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 50
Dipartimenti e Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento Generale di Ateneo.

2. Sono mantenuti allo stesso modo di cui al comma 1 i Centri interdipartimentali esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.

Art. 51
Biblioteche, Musei, Archivi, Centri

Le Biblioteche, i Musei, gli Archivi e tutti i Centri sono mantenuti nell'attuale configurazione fino a che non si provvederà a dare attuazione alle disposizioni dello Statuto ed a modificare i loro ordinamenti di Ateneo.

Art. 52
Istituti

1. Gli Istituti e le strutture ad essi assimilate attualmente esistenti presso l'Ateneo saranno soppressi entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. Dall'entrata in vigore dello Statuto non sarà possibile, di norma, per i docenti attualmente in servizio, afferire ad Istituti diversi né sarà possibile, di norma, assegnare a tali strutture personale tecnico, ausiliario o amministrativo.

3. Entro il termine indicato nel comma 1 i docenti afferenti agli attuali Istituti dovranno esprimere dichiarazione di opzione per l'afferenza ad uno dei Dipartimenti già costituiti o proporre, qualora ricorrano le condizioni previste dal precedente Art. 50 comma 1, la costituzione di un nuovo Dipartimento secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo

4. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un Dipartimento, il Senato Accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento.

5. Agli effetti delle elezioni dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, fino all'esaurimento degli Istituiti esistenti, l'elettorato passivo si intende esteso ai Direttori di Istituto e l'elettorato attivo si intende esteso a tutti i docenti afferenti all'Istituto.

Art. 53
Altre strutture

Tutte le unità amministrative esistenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, non indicate nei precedenti articoli, sono mantenute nell'attuale configurazione, salvo che non si rendano necessarie modifiche al loro assetto in attuazione del Regolamento generale di Ateneo.

Tabella A

STRUTTURE DIDATTICHE

FACOLTA'

Giurisprudenza

Medicina e Chirurgia

Farmacia

Lettere e Filosofia

Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Medicina Veterinaria

Economia

Ingegneria

Agraria

Architettura

Scienze Politiche

CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA

Facoltà di Agraria
Laurea in Scienze e tecnologie alimentari
Diploma in Tecnologie alimentari

Facoltà di Economia
Biennio propedeutico [
Laurea in Economia e commercio
Laurea in Economia aziendale
Laurea in Economia e Finanza
Laurea in Marketing
Laurea in Economia politica
Laurea in Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche
Laurea in Economia e Metodi Quantitativi
Diploma in Economia e amministrazione delle imprese
Diploma in Statistica e Informatica per la gestione aziendale
Diploma in Economia Industriale
Diploma in Economia delle Aziende non profit
Diploma in Operatore finanziario

Facoltà di Farmacia
Laurea in Farmacia
Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche
Diploma in Informazione scientifica sul farmaco
Diploma in Tecniche erboristiche
Diploma in Operatore Tecnico di Laboratorio farmaceutico

Facoltà di Giurisprudenza
Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Scienze dell'Amministrazione
Diploma in Servizio sociale
Diploma in Diritto Sindacale e Relazioni Industriali
Diploma in Consulente del lavoro
Diploma in Operatore giudiziario
Diploma in Operatore giuridico d'impresa

Facoltà di Ingegneria
Laurea in Ingegneria civile
Laurea in Ingegneria elettronica
Laurea in Ingegneria meccanica
Laurea in Ingegneria gestionale
Laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni
Laurea in Ingegneria informatica
Diploma in Ingegneria dell'automazione
Diploma in Ingegneria delle infrastrutture
Diploma in Ingegneria informatica
Diploma in Ingegneria meccanica
Diploma in Ingegneria elettronica
Diploma in Edilizia
Diploma con didattica a distanza in Ingegneria informatica
Diploma con didattica a distanza in Ingegneria meccanica

Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere
Laurea in Filosofia
Laurea in Lingue e letterature straniere
Laurea in Lingue e letterature straniere moderne
Laurea in Conservazione dei beni culturali
Laurea in Psicologia
Laurea in Scienze dell'educazione
Laurea in Sociologia
Diploma Universitario in Operatore dei Beni Culturali
Diploma Universitario in Tecniche dell'Imprenditoria Musicale

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Diploma in Fisioterapista
Diploma in Logopedista
Diploma in Tecnico audiometrista
Diploma in Tecnico audioprotesista
Diploma in Ortottista-Assistente in oftalmologia
Diploma in Infermiere
Diploma in Ostetrica/o
Diploma in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Diploma in Neurofisiopatologia

Facoltà di Medicina Veterinaria
Laurea in Medicina Veterinaria

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Laurea in Matematica
Laurea in Fisica
Laurea in Chimica
Laurea in Chimica industriale
Laurea in Scienze biologiche
Laurea in Scienze geologiche
Laurea in Scienze naturali
Laurea in Scienze ambientali
Laurea in Scienza dei materiali
Laurea in Biotecnologie
Diploma in Metodologie fisiche
Diploma in Chimica (orientamento tecnologia dell'imballaggio e del confezionamento)
Diploma in Scienza dei Materiali
Diploma in Scienze Biologiche

Facoltà di Scienze Politiche
Laurea in Scienze Politiche

Facoltà di Architettura
Laurea in Architettura

SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Fisica sanitaria

Facoltà di Economia
Amministrazione industriale
Tecnici dell'amministrazione aziendale

Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
Informatica

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di Giurisprudenza
Notariato
Discipline del lavoro
Diritto ed economia delle organizzazioni industriali

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Allergologia ed immunologia clinica
Anatomia patologica
Anestesia e rianimazione
Biochimica e chimica clinica
Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia maxillo-facciale
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Chirurgia vascolare
Dermatologia e venereologia
Ematologia
Endocrinologia e malattie del ricambio
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia ed Ostetricia
Idrologia medica
Igiene e medicina preventiva
Malattie dell'apparato respiratorio
Malattie infettive
Medicina del lavoro
Medicina fisica e riabilitazione
Medicina interna
Medicina legale
Microbiologia e virologia
Nefrologia
Neurologia
Neurofisiopatologia
Neuropsichiatria infantile
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia e traumatologia
Otorinolaringoiatria

Pediatria
Psichiatria
Radiodiagnostica
Radioterapia
Urologia

Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina e chirurgia del cavallo
Patologia e clinica degli animali d'affezione
Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche
Alimentazione animale
Tecnica conserviera e igiene degli alimenti di origine animale
Sanità pubblica veterinaria
Chirurgia veterinaria
Clinica bovina
Diritto e Legislazione veterinaria
Patologia suina

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Scienze e tecnologie dei materiali
Chimica e tecnologia alimentari

Facoltà di Lettere e Filosofia
Storia dell'arte

Facoltà di Economia
Economia e tecnica del commercio internazionale
Economia Agro-alimentare

Facoltà di Farmacia
Farmacia ospedaliera
Farmacia industriale

Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria

00A4332

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fendilar»

Con decreto n. 800.5/R.M. 37/D173 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

FENDILAR:

50 compresse 50 mg - A.I.C. n. 024561 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società Prodotti Antibiotici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4630

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisozima S.p.a.»

Con decreto n. 800.5/R.M. 37/D174 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

LISOZIMA S.p.a.:

30 compresse 10 mg - A.I.C. n. 004446 023;

30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 004446 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società Prodotti Antibiotici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4629

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glu Phos»

Con decreto n. 800.5/R.M. 37/D175 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

GLU PHOS:

«flebo» flacone 50 ml - A.I.C. n. 009848 096.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Società Prodotti Antibiotici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4628

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepentil»

Con decreto n. 800.5/R.M.19/D177 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

MEPENTIL:

iniett. fiala 1 ml (50 mg/ml) - A.I.C. n. 027289 014;

iniett. flacone 5 ml (10 mg/ml) - A.I.C. n. 027289 026.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Recordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4623

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decongene»

Con decreto n. 800.5/R.M.15/D178 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

DECONGENE:

12 compresse nucleate - A.I.C. n. 021093 048.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Organon Italia S.p.a. titolare della corrispondente autorizzazione.

00A4622

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cerviprost»

Con decreto n. 800.5/R.M.15/D179 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

CERVIPROST:

Polvere e soluzione per gel - A.I.C. n. 027734 019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta N.V. Organon, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Organon Italia S.p.a. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

00A4621

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reolase»

Con decreto n. 800.5/R.M.133/D180 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

REOLASE:

30 compresse - A.I.C. n. 027322 015;

10 supposte - A.I.C. n. 027322 039;

20 bustine granulato 900 mg - A.I.C. n. 027322 054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer italiana S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4620

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Broxol»

Con decreto n. 800.5/R.M.133/D181 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

BROXOL:

20 bustine orali 60 mg - A.I.C. n. 025573 078;

30 bustine orali 60 mg - A.I.C. n. 025573 080.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pulitzer italiana s.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4624

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D182 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

BEBEN:

0,1% unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 022292 041.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4626

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben clorossina»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D183 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

BEBEN CLOROSSINA:

0,1% + 0,5% unguento 1 tubo 30 g - A.I.C. n. 022919 082.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4625

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chloromycetin»

Con decreto n. 800.5/R.M.180/D184 del 7 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

CHLOROMYCETIN:

AD 10 capsule 250 mg - A.I.C. n. 002201 010;

Palmitato 1 flac. sospensione os 60 ml - A.I.C. n. 0022010 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Parke Davis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto della *Gazzetta Ufficiale*.

00A4627

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domutussina»

Con decreto n. 800.5/R.M.64/D187 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

DOMUTUSSINA:

15 compresse - A.I.C. n. 025517 032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Proge farm S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4616

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tioten»

Con decreto n. 800.5/R.M.481/D189 del 13 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

TIOTEN:

30 bustine gran. 5 g 180 mg - A.I.C. n. 024917 041;

30 bustine gran. 5 g 360 mg - A.I.C. n. 024917 054.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Therabel pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A4615

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims pilocarpina»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D208 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

MINIMS PILOCARPINA:

soluz. oftalmica 20 unità 1% - A.I.C. n. 026623 013;

soluz. oftalmica 20 unità 2% - A.I.C. n. 026623 025.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and nephew S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4617

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims rosa bengala»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D207 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

MINIMS ROSA BENGALA:

gocce oculari 20 unità 1% - A.I.C. n. 026628 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and nephew S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4618

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minims ametocaina»

Con decreto n. 800.5/R.M.469/D206 del 14 aprile 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

MINIMS AMETOCAINA:

soluz. oftalmica 20 unità 0,5% - A.I.C. n. 026626 010;

soluz. oftalmica 20 unità 1% - A.I.C. n. 026626 022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Smith and nephew S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A4619

Elenco dei manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'ulteriore elenco dei manuali di corretta prassi igienica, valutati conformi dal Ministero della sanità e inviati alla Commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) manuale di corretta prassi igienica per il settore delle margarine, grassi da spalmare e relative miscele - «Assitol», piazza di Campitelli, 3 - 00186 Roma - fax 06/69940118;

2) estensione del manuale di corretta prassi igienica per le imprese agricole che esercitano attività di trasformazione e alienazione di prodotti al consumatore (già validato dal Ministero della sanità) al settore somministrazione di alimenti nell'agriturismo - «Confederazione nazionale coltivatori diretti», via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma - fax 06/4682214.

00A4609

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 maggio 2000

Dollaro USA	0,8947
Yen giapponese	97,35
Dracma greca	336,20
Corona danese	7,4535
Corona svedese	8,1170
Sterlina	0,58180
Corona norvegese	8,1055
Corona ceca	36,483
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,36
Zloty polacco	4,0852
Tallero sloveno	204,3251
Franco svizzero	1,5472
Dollaro canadese	1,3360
Dollaro australiano	1,5155
Dollaro neozelandese	1,8252
Rand sudafricano	6,1220

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4725

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento della Banca d'Italia 29 marzo 2000 recante: «Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti S.p.a. all'emissione di assegni circolari.». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2000).

In calce al provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 23, prima colonna, dopo il nominativo del firmatario dell'atto «PONTOLILLO» deve intendersi riportato il seguente nominativo: «CLEMENTE».

00A4686

Comunicato relativo all'avviso del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 7 febbraio 2000).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 27, prima colonna, all'intestazione della tabella, dove è scritto: «Cambi del giorno *14* febbraio 2000», leggasi: «Cambi del giorno *4* febbraio 2000».

00A4685

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 *

L. 1.500
€ 0,77